



Osservatorio Tributario n. 2/2017
Marzo – Aprile 2017

**Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

In evidenza	
	Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50.
ACCORDI INTERNAZIONALI	Sede di direzione effettiva ed accertamento dell'esteroinvestizione M. BARGAGLI, in Fisc. e comm. int. 3/2017
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	ACE: sulla natura antielusiva o sistemica della nuova causa di sterilizzazione G. ALBANO, in La Gest. Straord. Impr. 1/2017.
IRES	IRES – Incorporazione di una srl da parte di una fondazione – Effetti fiscali Ris. Agenzia delle entrate 7 marzo 2017, n. 27/E
IRES	IRES – Proroga dei super-ammortamenti e <i>iper</i> -ammortamenti – Novità della legge di bilancio 2017 - Chiarimenti Circ. Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, n. 4/E
IRES	IRES – Operazione di scambio di partecipazioni – Società conferitaria e società scambiata sono soggetti non residenti – Esclusione dal regime Ris. Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43/E
IVA	Il Gruppo IVA italiano alla luce della sentenza della Corte di Giustizia <i>Skandia</i> D. MURATORI e F. PITRONE in Strum. Fin. e fisc. 28/2017.

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2017

Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 32	Pag. 1
Decreto Ministeriale 23 marzo 2017	“ 1
Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36	“ 1
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50	“ 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Chiarimenti. Circ. Agenzia delle entrate 8 marzo 2017, n. 2/E.	“ 3
Accertamento – Riconoscimento delle perdite – Chiarimenti. Circ. Agenzia delle entrate 28 aprile 2017, n. 15/E.	“ 3

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Dall'accertamento dello <i>status</i> di beneficiario effettivo incertezze per investimenti e pianificazioni fiscali”, di G. ALBANO e R. SPAZIANI .	“ 3
“Sede di direzione effettiva ed accertamento dell'esteroinvestizione”, di M. BARGAGLI .	“ 4
“La sostituzione della società di gestione del risparmio nei fondi immobiliari”, di L. VITALE .	“ 5

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“ACE: sulla natura antielusiva o sistemica della nuova causa di sterilizzazione”, di G. ALBANO .	“ 6
---	-----

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

“ Cash-out : quando è elusivo e quando no”, di G. ANDREANI e A. TUBELLI .	“ 7
“La formulazione dell'abuso del diritto contenuta nella Direttiva europea”, di A. MARCHESELLI e S.M. RONCO .	“ 8

VIOLAZIONI E SANZIONI

Sanzioni – <i>Favor rei</i> – Limiti e condizioni. Cass., sez. trib. 12 aprile 2017, n. 9505.	“ 8
---	-----

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

“Novità e conferme della Certificazione Unica 2017”, di **E. INNOCENZI** e **G. MARIANETTI**.

Pag. 8

IRES

“Utilizzabilità delle perdite attribuite alla consolidante in sede di interruzione del consolidato fiscale”, di **O. ALFANO** e **C. MIONE**.

“ 9

“Segmentazione del costo della partecipazione della società scissa: il primato della *substance over form* si rafforza”, di **M. DI SIENA**.

“ 9

“Rappresentazione contabile delle fusioni nel bilancio delle società IAS *adopter*: il documento Assirevi opi n. 2 (*revised*)” di **F. LANDUZZI**.

“ 10

“Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: vecchi principi, nuovi risultati”, di **R. MICHELUTTI** e **C. SILVANI**.

“ 10

“La normativa tributaria italiana e i “paradisi fiscali” nel mutato scenario internazionale”, di **A. TOMMASINI** e **A. LONGO**.

“ 11

“Nuove regole per la contabilizzazione dei dividendi ed effetti conseguenti”, di **N. VILLA**.

“ 12

IRES – Incorporazione di una srl da parte di una fondazione – Effetti fiscali.

Ris. Agenzia delle entrate 7 marzo 2017, n. 27/E.

“ 13

IRES – Proroga dei super-ammortamenti e *iper*-ammortamenti – Novità della legge di bilancio 2017 – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, n. 4/E.

“ 14

IRES – Operazione di scambio di partecipazioni – Società conferitaria e società scambiata sono soggetti non residenti – Esclusione dal regime.

Ris. Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43/E.

“ 14

IRES – Operazioni straordinarie – Fusione – Disavanzo di fusione – Deducibilità.

Corte di Giust. UE, 21 dicembre 2016, n. C-20/15 e C-21/15.

“ 14

IRES – CFC – Aliquota minima applicabile.

Cass., sez. trib. 28 febbraio 2017, n. 5154.

“ 15

REDDITI DI CAPITALE

“Questioni aperte in tema di esenzione su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine”, di **M. GUSMEROLI**.

“ 15

“Agevolati fiscalmente i piani d’investimento a lungo termine”, di **G. SCIFONI**.

“ 16

REDDITI DI IMPRESA

“Il *cash-flow* operativo come possibile *proxy* del reddito d’esercizio imponibile per cassa”, di **G.R. BELOTTI** e **S. QUARANTINI**.

“ 17

“I riflessi fiscali della rappresentazione in bilancio del <i>fair value</i> dei derivati”, di F. BONTEMPO e M. TRIDICO .	Pag. 17
“Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, di A.R. de MAURO .	“ 19
“Criteri fiscali di imputazione temporale del TFM degli amministratori”, di G. FORMICA e G. GALDIERI .	” 20
“Oneri pluriennali e beni immateriali nel bilancio 2016: nuove regole contabili e ricadute fiscali”, di L. GAIANI .	“ 21
“La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili”, di A. GARCEA .	“ 23
Redditi di impresa – Rivalutazione dei beni di impresa – Applicazione dell'imposta sostitutiva – Chiarimenti. Circ. Agenzia delle entrate 27 aprile 2017, n. 14.	“ 24
Redditi di impresa – Compensi amministratori – Deducibilità – Valutazione congruità – Spetta all'amministratore. Cass., sez. trib. 30 novembre 2016, n. 24379.	“ 24

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Modalità di pagamento dell'acconto – Istruzioni. Ris. Agenzia delle entrate 20 aprile 2017, n. 50.	“ 25
--	------

IVA

“Il Gruppo IVA italiano alla luce della sentenza della Corte di Giustizia <i>Skandia</i> ”, di D. MURATORI e F. PITRONE .	“ 25
IVA – Cessione del credito IVA a scopo di garanzia – Rinuncia alla cessione da parte del cessionario – Effetti. Ris. Agenzia delle entrate 28 marzo 2017, n. 39/E.	“ 27
IVA – Accertamento – Polizza fideiussoria – Configura contratto autonomo di garanzia – Proroga termini accertamento – Ininfluenza sulla durata del contratto di garanzia. Cass., sez. trib. 28 marzo 2017, n. 7884.	“ 28

REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualficazione in cessione d'azienda. Cass., sez. trib. 15 marzo 2017, n. 6758.	“ 28
Registro (imposta di) – Cessione diritto di opzioni su azioni – Mancato esercizio dell'opzione – Non assimilabile alla negoziazione di partecipazioni societarie – Applicazione dell'imposta di registro proporzionale. Cass., sez. trib. 26 aprile 2017, n. 10240.	“ 29

TRUST

<i>Trust</i> – Trasformazione di una srl in <i>trust</i> – Non si applica l'imposta sulle donazioni. Comm. trib. prov. del Lazio, Roma, sez. XXVI 27 gennaio 2017, n. 1836.	“ 29
---	------

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 marzo al 30 aprile 2017

Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 32: “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale” (in G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017).

Il D.Lgs., in vigore dal 1 gennaio 2017, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2376, che modifica la Direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Viene introdotta una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende tra l'altro gli accordi che definiscono una stabile organizzazione; gli accordi o le decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti che possono avere un impatto sulla base imponibile di una stabile organizzazione; gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento; gli accordi che determinano lo *status* fiscale di entità ibrida in uno Stato membro, legata ad un residente di un'altra giurisdizione, e gli accordi o le decisioni sulla base di valutazioni per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

Decreto Ministeriale 23 marzo 2017. “Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale” (in G.U. n. 78 del 3 aprile 2017).

Viene modificato il DM 4 settembre 1996, contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con l'Italia.

In particolare, sono aggiunti all'elenco: Andorra, Barbados, Cile, Monaco, Nauru, Niue, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Santa Sede e Uruguay.

Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36: “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” (in G.U. n. 74 del 29 marzo 2017).

Il decreto Legge, in vigore dal 29 marzo 2017, proroga dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017 il termine di presentazione della domanda per poter usufruire della rottamazione dei ruoli.

Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (in G.U. n. 95 del 24 aprile 2017)

Il decreto-legge, in vigore dal 24 aprile 2017, contiene una serie di misure di carattere fiscale. Si illustrano qui di seguito, quelle di maggior interesse:

DETRAZIONE IVA: viene modificato il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA che può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione);

SPLYT PAYMENT: viene esteso l'ambito di applicazione dello “*splyt payment*” in qualità di destinatari delle operazioni: la pubblica Amministrazione; le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni o unioni dei comuni; le società controllate direttamente o indirettamente dalle citate società; le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

ALIQUEUTE IVA – AVVIO DELLA STERILIZZAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: gli aumenti delle aliquote IVA ridotta e ordinaria, previsti a decorrere dal 2018 vengono rimodulati e, in parte, posticipati agli anni successivi. La legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 718, L. 190/2014) prevedeva l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25% con decorrenza dall'1 gennaio 2018

e un ulteriore aumento fino al 25,9% dall'1 gennaio 2019. L'aumento dell'aliquota IVA ridotta dal 10% al 13% a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Tali aumenti, posti a tutela dei saldi di finanza pubblica vengono ora rimodulati:

Aliquota IVA ridotta

Viene previsto un aumento più graduale dell'aliquota IVA ridotta, nelle seguenti misure:

- 11,5% dall'1 gennaio 2018;
- 12% dall'1 gennaio 2019;
- 13% dall'1 gennaio 2020.

Aliquota IVA ordinaria

L'aumento dell'aliquota IVA ordinaria viene invece rimodulato nelle seguenti misure:

- 25% dall'1 gennaio 2018;
- 25,4% dall'1 gennaio 2019;
- 24,5% dall'1 gennaio 2020;
- 25% dall'1 gennaio 2021.

REDDITO D'IMPRESA – IRI: in caso di fuoriuscita dal regime IRI le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione dello stesso, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci. A tali soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%;

TRANSFER PRICING: i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che controllano l'impresa o ne sono controllate o sono controllate da altre società che, a loro volta, controllano l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito;

RISCOSSIONE: viene ridotto da €15.000 ad € 5.000 il limite di utilizzo dei crediti tributari in compensazione per cui è necessario il visto di conformità;

CONTENZIOSO: con riferimento agli atti impugnabili notificati dall'1 gennaio 2018, è disposto l'aumento da € 20.000 ad € 50.000 del limite delle controversie che consente di avvalersi degli istituti di reclamo e mediazione.

E' disposta la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

AGEVOLAZIONI – ACE: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente. Con riferimento ai soggetti IRPEF, ai fini dell'agevolazione ACE, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'ACE. Il testo approvato dal Parlamento (è in corso di pubblicazione la legge di conversione), ha ripristinato la precedente disciplina prevedendo una ulteriore riduzione del rendimento nazionale, rispetto a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2017, che passa dal 2,3% all'1,6% per il 2017 e dal 2,7% all'1,5% per gli anni successivi;

OICR: L'art. 60 ha previsto che i proventi degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (es. azioni speciali con diritti agli utili più che proporzionali alla corrispondente quota di capitale) detenuti da dipendenti e amministratori di società e di OICR sono considerati redditi di capitale, o redditi diversi di natura finanziaria, alle condizioni previste dalla norma stessa, riguardanti: l'entità dell'investimento di dipendenti e amministratori, pari almeno all'1% dell'investimento effettuato dall'OICR o del patrimonio netto della società; la "postergazione" del diritto al maggior utile dopo che tutti i soci delle società o i partecipanti all'OICR abbiano percepito la quota di utile corrispondente alla partecipazione; un periodo minimo di possesso di cinque anni degli strumenti finanziari.

La norma dovrebbe riguardare i soli proventi derivanti dal possesso o dall'alienazione dei titoli, e non l'eventuale fringe benefit tassato in sede di assegnazione delle azioni o quote, il quale continuerebbe ad essere assoggettato alle regole del reddito di lavoro dipendente;

PREMI DI PRODUTTIVITA': con riferimento a premi e somme erogati in base a contratti sottoscritti dopo il 24 aprile 2017, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo a invalidità, vecchiaia e superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a €800. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla stessa quota è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici; **PATENT BOX**: non è più possibile beneficiare dell'agevolazione *patent box* per i redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa. Tale disposizione si applica per i soggetti "solari" per i periodi d'imposta per i quali l'opzione è esercitata dall'1 gennaio 2017, mentre per i soggetti "non solari" dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per il quale l'opzione è esercitata dall'1 gennaio 2017. (EM)

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Prassi Amministrativa

Accertamento – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 8 marzo 2017, n. 2/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il chiarimento più importante riguarda la possibilità di rottamazione parziale. Nonostante sia ammessa la definizione parziale dei carichi – nel senso di rottamare alcune cartelle o alcuni ruoli presenti nella cartella – non si possono rottamare solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento esecutivo.

Viene altresì chiarito che non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario, ma non iscritti a ruolo, così come i ruoli già sgravati.

Viene confermata la possibilità di definire ruoli e carichi relativi a sanzioni tributarie.

Accertamento – Riconoscimento delle perdite – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 28 aprile 2017, n. 15/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La Circolare contiene le indicazioni operative in ordine alle modalità e ai termini di computo in diminuzione delle perdite in sede di accertamento.

Per le perdite di periodo è previsto lo scomputo "in automatico" il quale si traduce in un disconoscimento della perdita, mediante la rettifica del *quantum* dichiarato dal contribuente, che può consistere nell'accertamento sia di una minor perdita che di un maggior reddito.

Diversamente, le perdite pregresse sono scomputate a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente (modello IPEA).

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Dall'accertamento dello *status* di beneficiario effettivo incertezze per investimenti e pianificazioni fiscali” di G. ALBANO e R. SPAZIANI, in Corr. Trib. 10/2017, pag. 770.

Con lo studio n. 17/2016 l'Assonime affronta le implicazioni societarie e fiscali connesse all'attività dei gruppi multinazionali, sviluppando interessanti considerazioni in materia di beneficiario effettivo. Si tratta di un istituto ancora caratterizzato da contorni interpretativi incerti, e dove solo di recente le

posizioni assunte da prassi e giurisprudenza sembrano aver fornito un approccio maggiormente in linea con le raccomandazioni adottate a livello internazionale. L'orientamento seguito dall'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha frequentemente penalizzato le strutture societarie caratterizzate dalla presenza di *holding* "statiche" di partecipazioni, fattispecie su cui è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 27113 del 28.12.2016, chiarendo che la clausola del beneficiario effettivo impedisce che i soggetti privi di sostanza economica e strumentalmente costituiti possano beneficiare di disposizioni di favore derivanti da un'imputazione solo formale dei redditi percepiti, assumendo pertanto tale principio una valenza antielusiva specifica. Secondo i giudici di legittimità, pertanto, il beneficiario effettivo va identificato nel soggetto estero che effettivamente disponga dei proventi percepiti da un punto di vista giuridico ed economico. Nonostante lo sforzo interpretativo di prassi e giurisprudenza, l'analisi svolta evidenzia la necessità di definire con maggiore chiarezza le molteplici incertezze connesse alla figura del beneficiario effettivo. Un'applicazione distorta dell'istituto in esame comporterebbe, infatti, oltre al rischio di revoca dei benefici fiscali convenzionali e al corrispondente trattamento sanzionatorio, anche notevoli criticità operative in capo al sostituto d'imposta, derivanti dall'applicazione di norme poco chiare. In tal senso il tema del beneficiario effettivo rischia di rappresentare un potenziale ostacolo anche in ordine al perseguimento di politiche di investimento e di *planning* fiscale prive di dubbi di elusività. Non si può pertanto non concordare con l'auspicio dell'Assonime e cioè che, alla luce delle iniziali ma progressive aperture offerte tanto dalla prassi quanto dalla Corte di Cassazione, l'Amministrazione finanziaria si indirizzi con maggiore convinzione verso un'interpretazione sempre più in linea con i fenomeni economici, circoscrivendo le proprie censure unicamente a quelle transazioni che possano configurarsi come veri e propri fenomeni di aggiramento o circonvenzione delle disposizioni tributarie. (SG)

“Sede di direzione effettiva ed accertamento dell'esteroinvestizione” di M. BARGAGLI, in Fisc. e comm. int. 3/2017, pag. 11

L'esatta qualificazione della residenza fiscale costituisce un tema di fondamentale importanza nel panorama tributario internazionale perché sempre più frequenti sono le contestazioni, soprattutto con riguardo alle holding statiche in ambito comunitario, di c.d. esteroinvestizione che alimenta aspri contenziosi tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

L'A., dopo aver esaminato sinteticamente l'ambito normativo di riferimento che definisce la residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche disciplinata dagli artt. 5, comma 3, lett. d), e 73 del TUIR, nonché la normativa convenzionale che sulla base del Modello OCSE (art. 4, paragrafo 3) individua la residenza fiscale del soggetto passivo, in base al c.d. criterio della sede di direzione effettiva (la cui definizione è rinvenibile nel paragrafo 24 del commentario OCSE), osserva che, qualora l'Italia abbia stipulato una convenzione bilaterale con lo Stato dove formalmente risiede la società estera, l'Amministrazione finanziaria dovrà tener conto del criterio della sede di direzione effettiva previsto dalla norma convenzionale. Conseguentemente, la convenzione internazionale contro le doppie imposizioni risolverà il conflitto di residenza dando prevalenza, tra i due criteri sostanziali al criterio della direzione effettiva.

Applicazione della presunzione legale relativa in materia di esteroinvestizione

Vengono esaminate, e schematizzate nella tavola n. 2, le disposizioni dell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR relative alla presunzione legale di esteroinvestizione, salvo prova contraria da parte del contribuente.

Individuazione del soggetto esteroinvestito

L'A. ritiene che il Fisco prima ancora di iniziare la verifica nei confronti della società italiana, deve porre in essere un'articolata attività investigativa, al fine di delineare l'intera struttura societaria del gruppo in Italia e all'estero. Al riguardo, viene menzionata la circolare 01/2008 del Comando Generale della Guardia di finanza, vol. I, parte III, pagg. 107 e seguenti.

Verificati nel loro complesso tutti gli elementi informativi raccolti, l'ipotesi di esteroinvestizione potrà derivare alternativamente in applicazione dell'art. 73, comma 3, del TUIR o del comma 5-bis di tale articolo.

Ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA

La contestazione di esterovestizione comporta che tutti i redditi ovunque prodotti dalla *legal entity* estera siano assoggettati a tassazione in Italia, in base alla c.d. *worldwide principle*. Al riguardo, l'A. ricorda che interessanti elementi di approfondimento sono desumibili nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006.

I verificatori potranno utilizzare tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni ispettive per ricostruire, sotto il profilo economico, il reddito della società nonché la reale consistenza patrimoniale della stessa, al fine di proporre, eventualmente, le prescritte misure cautelari a garanzia della pretesa erariale.

Dopo aver riportato l'orientamento giurisprudenziale (vd. elenco di sentenze in tavola n. 4) nelle considerazioni conclusive si fa presente che, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Cassazione, potrà essere contestata l'esterovestizione solo in presenza di strutture di puro artificio seguendo un approccio *case by case* che tenga conto della natura e delle attività tipicamente svolte dalle holding statiche di partecipazione. (GDA)

“La sostituzione della società di gestione del risparmio nei fondi immobiliari” di L. VITALE, in Boll. Trib. 2/2017, pag. 99.

L'A. ritiene meritevole di attenzione il caso in cui gli investitori dei fondi comuni di investimento decidono di sostituire la SGR con un ente non commerciale, fattispecie agevolata all'interno dell'UE dall'introduzione del c.d. “passaporto del gestore” e di modificare la legge che governa il Fondo, da italiana ad estera, assoggettando quest'ultimo al controllo di un'altra Autorità di vigilanza.

Viene evidenziato che il regime tributario dell'operazione varia in funzione dell'inquadramento della sostituzione quale modifica soggettiva del gestore del Fondo oppure quale trasferimento della titolarità dei beni patrimoniali, distinzione che impone una riflessione - soprattutto nei fondi immobiliari - in ordine alla rilevanza di un evento realizzativo, alla sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e al trasferimento della residenza.

La soggettività giuridica dei fondi comuni d'investimento

L'A. ricorda la definizione di fondo comune di investimento recata dall'art. 1, lett. j), del D.Lgs. n. 58 del 1998, evidenziando l'incerta individuazione della natura giuridica dei fondi, mentre per quanto riguarda il profilo tributario fa presente che il legislatore è intervenuto ampliando l'ambito applicativo dell'art. 73, primo comma, lett. c), del TUIR, attribuendo la soggettività tributaria ai Fondi comuni di investimento.

La sostituzione di una società di gestione del risparmio ai fini delle imposte sui redditi

Tra le operazioni che non generano un evento realizzativo vi ricade la sostituzione della società di gestione, in quanto si tratta di un accadimento che non perfeziona un trasferimento della titolarità dei beni – giusta la soggettività tributaria del fondo – bensì un trasferimento del mandato gestorio. Ciò significa che i beni immobili permangono nella titolarità del Fondo e non si realizza alcun effetto traslativo in favore di un'altra società di gestione.

In questa prospettiva la sostituzione della società di gestione del risparmio ricade nella fattispecie della sostituzione del mandatario e quindi non soggetta a particolari requisiti di forma e di pubblicità, salva l'annotazione nei registri immobiliari della modifica della società di gestione, al fine di rendere la sostituzione opponibile ai terzi. Per tale ragione il subentro della società di gestione non comporta l'emersione di alcuna base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Pertanto la circostanza che una società estera gestisca, in luogo di una SGR italiana, il Fondo immobiliare sulla base del passaporto del gestore non implica di per sé la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia.

Il trasferimento di residenza all'estero di un fondo d'investimento immobiliare

Posto che l'art. 73, terzo comma, secondo periodo, del TUIR, prevede che si considerano residenti in Italia “gli organismi di investimento collettivo del risparmio *istituiti* in Italia” - e ciò a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto gestore che, per effetto del passaporto del gestore, potrebbe essere al di fuori del territorio dello Stato – per individuare la legge istitutiva del Fondo alcuni spunti possono essere tratti dalla direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) secondo cui un fondo d'investimento si considera stabilito nel suo Stato membro di origine, per tale dovendosi intendere “lo Stato membro in cui il fondo è autorizzato”. Trattasi in sostanza dello Stato la cui legislazione ne regola il funzionamento, la vigilanza e l'attività.

Da tali indicazioni discende che, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte delle Autorità di vigilanza e individuata la legislazione estera ai fini regolamentari per la maggior parte del periodo d'imposta, il fondo di investimento non sarà considerato soggetto fiscalmente residente in Italia.

La ridomiciliazione all'estero del fondo di investimento (soggetto non commerciale) non comporta l'assoggettamento a tassazione dei plusvalori latenti dell'azienda ex art. 166 del TUIR in quanto tale disposizione si applica solo ai soggetti commerciali.

L'articolo è corredato di numerose approfondite note. (GDA)

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

“ACE: sulla natura antielusiva o sistemica della nuova causa di sterilizzazione” di G. ALBANO, in La gest. Straord. Impr. 1/2017, pag. 17.

La legge di bilancio 2017 ha previsto una nuova ipotesi di sterilizzazione nella disciplina ACE per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione (tenuto conto che per questi soggetti gli investimenti in titoli e valori mobiliari rientrano nell'oggetto proprio dell'attività esercitata) rappresentata dall'incremento dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

In particolare, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Preso atto della posizione dell'Agenzia che ha negato che la nuova disciplina di sterilizzazione sia inquadrabile tra le fattispecie antielusive (disapplicabili previa presentazione di interpello), configurandola invece norma di sistema, non derogabile e quindi non soggetta ad interpello probatorio, l'A. effettua un raffronto con l'analoga previsione presente nella abrogata disciplina DIT, evidenziando come ancora una volta ci si trovi di fronte alla medesima ambiguità sulla finalità della disposizione.

Nello specifico, l'A. chiarisce che già nella disciplina DIT non era del tutto chiaro se la sterilizzazione fosse semplicemente finalizzata a penalizzare gli investimenti meramente finanziari delle risorse immesse in azienda oppure se avesse una finalità maggiormente elusiva, volta a colpire effetti distorsivi dell'agevolazione.

Nonostante l'accennata ambiguità, l'A. condivide l'inquadramento dell'Agenzia quale norma di sistema non suscettibile di disapplicazione, in quanto, sembra innegabile che riproponendo la medesima sterilizzazione in ambito ACE, il legislatore abbia voluto in qualche modo penalizzare gli impieghi del capitale in investimenti finanziari a favore degli investimenti produttivi.

Peraltro, tale soluzione sembra recepita anche nei modelli dichiarativi che non contemplano l'incremento dei titoli tra le fattispecie antielusive suscettibili di disapplicazione.

La nuova previsione, trovando applicazione già dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, va quindi a colpire anche operazioni in titoli fatte in passato, in vigenza della disciplina ACE, quindi dal 2011 in poi, con la conseguenza che la base ACE del 2016 potrebbe diminuire rispetto a quella dell'esercizio precedente, pur in assenza di acquisti di titoli effettuati nell'esercizio.

A tal fine, pur nel silenzio della norma, è da ritenere che l'incremento debba derivare da nuovi investimenti di liquidità e non da meri fenomeni valutativi, che potrebbero determinare un incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari senza che a ciò corrisponda alcun impiego di risorse finanziarie. (EM)

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

Dottrina

“Cash-out: quando è elusivo e quando no” di G. ANDREANI e A. TUBELLI, ne Il fisco 13/2017, pag. 1207.

Per effetto delle nuove disposizioni, ai titolari di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati, detenute al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, è attribuita la facoltà di assoggettare a tassazione il valore di mercato dei titoli posseduti, al fine di allineare il costo fiscale degli stessi a tale valore (affrancando fiscalmente il maggior valore economico maturato rispetto al momento della loro acquisizione) di modo che, in caso di successivo realizzo delle partecipazioni possedute, la plusvalenza tassabile sia costituita solo dall'eventuale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale rivalutato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il costo rivalutato assume rilevanza ogni qualvolta si verifichi un evento suscettibile di far emergere plusvalenze imponibili e, dunque, anche nel caso in cui la cessione della partecipazione rivalutata non costituisca un vero e proprio disinvestimento patrimoniale (inteso come totale spossessamento della partecipazione ceduta) restando essa indirettamente in possesso del soggetto cedente, in quanto controllante del soggetto acquirente.

La riapertura dei termini per la rivalutazione a pagamento delle partecipazioni offre agli AA. lo spunto per valutare il carattere abusivo, o meno, di alcune operazioni di *cash-out* che sfruttano tale rivalutazione.

L'essenza delle operazioni di *Leveraged Cash Out* (LCO) è quella di far emergere il valore del capitale economico della società *target* e di anticipare ai soci una quota degli utili che si prevede la società *target* potrà generare in futuro, i quali, quando verranno realizzati, saranno destinati a rimborsare il prestito acceso per finanziare tale anticipo.

Il valore “monetizzato”, da corrispondere ai soci, è tipicamente il valore attualizzato degli utili e dei conseguenti flussi di cassa che presumibilmente si manifesteranno in futuro sulla base delle previsioni del management della società nonché degli enti creditizi chiamati a finanziare tale “anticipazione”. Il valore di mercato delle partecipazioni oggetto di rivalutazione (a cui è parametrata la relativa imposta sostitutiva) viene stimato in funzione dei redditi futuri che la società partecipata sarà in grado di maturare.

Gli AA. sottolineano come sia di palmare evidenza sia l'elemento aleatorio che caratterizza la rivalutazione delle partecipazioni sia la natura di “prestito d'imposta” attribuibile alla rivalutazione, che comporta il pagamento di un'imposta subito per risparmiare imposte in futuro, le quali potrebbero però anche non rendersi mai dovute.

Fatte queste premesse, gli stessi escludono, almeno in linea di principio, la natura elusiva delle operazioni *leveraged cash-out*, sul presupposto che oggetto di monetizzazione sono soltanto utili futuri, la cui imposizione all'atto della loro distribuzione non risulta in alcun modo pregiudicata. Pertanto, per effetto dell'operazione l'Erario, da un lato, introita subito il prelievo costituito dall'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, dall'altro è in grado di introitare le imposte sui redditi che si renderanno dovute al momento della distribuzione degli utili che matureranno in capo alla società *target* (fermo restando che, anche qualora tali utili non dovessero essere prodotti, il Fisco beneficerebbe comunque dell'imposizione sostitutiva di cui non avrebbe usufruito in assenza della rivalutazione).

Gli AA. giungono alle medesime conclusioni avendo riguardo a una variante dell'operazione rispetto allo schema classico, consistente nel conferimento della partecipazione detenuta nella società *target* a favore di una *newco*, con imputazione alla “riserva sovrapprezzo azioni” della maggior parte del valore economico delle partecipazioni conferite.

In questa variante di *leveraged cash out* non si verifica alcuna distribuzione di riserve di utili, ma unicamente la distribuzione della riserva di capitale formatasi all'atto del conferimento delle partecipazioni.

Le cennate operazioni vengono valutate anche sotto il profilo dell'assenza di sostanza economica, che costituisce l'altro elemento che deve necessariamente ricorrere affinché una determinata condotta configuri abuso del diritto.

In assenza di fusione l'operazione di "LCO" non rientra nella categoria delle "operazioni circolari", usualmente definite come "le operazioni caratterizzate da una sequenza negoziale di atti o negozi i cui effetti" sono destinati ad elidersi in modo da lasciare sostanzialmente immutato l'assetto originario. In tale ipotesi, infatti, la cessione della partecipazione di controllo posseduta nella società *target* a una società controllata dallo stesso cedente costituisce un'operazione lineare e non artificiosa, poiché da essa discende una situazione giuridicamente e qualitativamente nuova rispetto a quella preesistente, caratterizzata dalla "trasformazione" di un valore mobiliare in disponibilità di cassa, oltre che dal trasferimento del possesso di una partecipazione da un soggetto giuridico ad un altro. (EM)

"La formulazione dell'abuso del diritto contenuta nella Direttiva europea" di A. MARCHESELLI e S.M. RONCO, in Corr. Trib. 7/2017, pag. 525.

La clausola generale anti-abuso introdotta dall'art. 6 della Direttiva UE 2016/1164 deve essere esaminata alla luce dei precedenti della Corte di Giustizia in materia di abuso del diritto. Al fine di delineare gli elementi di comunanza e differenziazione di tale previsione di diritto dell'Unione Europea con la normativa italiana, è opportuno secondo gli AA. analizzarne l'interrelazione con l'art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente. (SG)

VIOLAZIONI E SANZIONI

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Sanzioni – *Favor rei* – Limiti e condizioni

Cass., sez. trib. 12 aprile 2017, n. 9505, nel sito web www.eutekne.it.

La sopravvenuta modifica del sistema sanzionatorio non è tale da rendere, in automatico, illegittima la sanzione già irrogata in quanto occorre verificare, in base a tutte le circostanze del caso, quale può essere la sanzione maggiormente favorevole al contribuente.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dottrina

"Novità e conferme della Certificazione Unica 2017" di E. INNOCENZI e G. MARIANETTI, in Corr. Trib. 12/2017, pag. 911.

Gli AA. esaminano alcune problematiche riguardanti la Certificazione Unica 2017, distinta nei due modelli CU "sintetico" e CU "ordinario". Rispetto al periodo di imposta 2015, si segnalano alcune importanti novità in tema di produttività e di *welfare* aziendale, di gestione del regime speciale per i cd. "impatriati" di cui al D.Lgs. n. 147/2015, riguardo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la propria residenza, e l'introduzione di differenti termini per la consegna agli interessati e per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate. La valenza dichiarativa della CU potrebbe comportare il completo superamento del Mod. 770

Semplificato, che oggi rimane vigente solo per l'invio di prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate dal sostituto d'imposta. Gli AA. ritengono che sia ancora da chiarire il regime sanzionatorio connesso alla CU, con particolare riguardo alle ipotesi di inesatta effettuazione delle operazioni di sostituzione di imposta riportate nelle CU. (SG)

IRES

Dottrina

“Utilizzabilità delle perdite attribuite alla consolidante in sede di interruzione del consolidato fiscale” di O. ALFANO e C. MIONE, in Boll. Trib. 5/2017, pag. 371.

L'A. esamina gli effetti dell'introduzione della procedura di scomputo delle perdite mediante Modello IPEA, che consentirebbe di superare i dubbi relativi all'utilizzabilità da parte dell'ex consolidante delle perdite alla stessa attribuite in sede di interruzione del consolidato fiscale nazionale, colmando una vera e propria lacuna normativa. (SG)

“Segmentazione del costo della partecipazione della società scissa: il primato della *substance over form* si rafforza” di M. DI SIENA, in Rass. Trib. 1/2017, pag. 221.

Con riferimento alle modalità di ripartizione del costo fiscale della partecipazione nella scissa da parte dei soci, l'Amministrazione finanziaria ha per lungo tempo condiviso la tesi della suddivisione in base alla valorizzazione contabile della quota di patrimonio netto (attribuito alla beneficiaria ovvero rimasto in capo alla entità scindenda).

Tale orientamento ha formato oggetto di riconsiderazione con la (relativamente) recente risoluzione n. 52/E del 2015, nella quale l'Agenzia delle entrate - valorizzando la carenza di un esplicito riferimento legislativo *in subiecta materia* ed argomentando il proprio *revirement* (anche) alla luce della relazione illustrativa del provvedimento con cui fu introdotto nell'ordinamento nazionale l'istituto della scissione (D.Lgs. n. 543/1992 art. 1) - ha ritenuto che *“la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (...) rispetto al valore effettivo complessivo delle partecipazioni precedentemente indicate”*.

Il criterio di suddivisione del costo patrocinato dalla citata risoluzione rappresenta indubbiamente una affermazione interpretativa della sostanza economica sulla forma (in questo caso, più in un'accezione contabile che giuridica) da apprezzare al di là degli spazi di discrezionalità che per l'effetto si determinano per entrambe le parti del rapporto d'imposta, la cui latitudine andrà verificata in concreto.

Un elemento che viene immediatamente in rilievo è tuttavia l'asimmetria che il criterio affermato introduce nel microsistema dell'art. 173, TUIR, posto che tale norma, per la gestione delle c.d. posizioni soggettive della scissa, fa riferimento (fatto salvo il richiamo alla connessione specifica) ad un criterio di sezionamento incentrato sul criterio della rigida proporzionalità in base alla quota di patrimonio netto contabile attribuito alla beneficiaria ovvero trattenuto dalla scissa. Ciò con la conseguenza che d'ora in poi mentre - ad un livello inferiore (ossia al livello della scissa e della beneficiaria) - le posizioni soggettive (ma invero anche le perdite fiscali pregresse maturate dalla scissa) saranno suddivise in base al valore contabile delle quote di patrimonio netto attribuite alle società partecipanti all'operazione, ad un livello superiore (vale a dire a quello dei soci dell'entità scindenda) il costo delle partecipazioni sarà ripartito sulla scorta del valore effettivo della medesima grandezza.

L'asimmetria che ne discende non appare oggettivamente giustificata e pone in luce la contraddizione ormai immanente a tutta la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie, in

particolare modo in questi frangenti di rafforzamento, anche a livello di diritto contabile nazionale, del cosiddetto criterio *substance over form*.

Ci si interroga, pertanto, se l'intero regime delle operazioni straordinarie debba essere ripensato in chiave evolutiva. In ogni caso, esso meriterebbe una maggiore attenzione in termini di elaborazione normativa, evitando che tutto si esaurisca in interventi non strutturati come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'emanazione del D.M. n. 48/2009 allorquando si è cercato di tracciare un coordinamento della disciplina fiscale delle operazioni straordinarie per i cosiddetti soggetti *IAS/IFRS compliant*. (PT)

“Rappresentazione contabile delle fusioni nel bilancio delle società IAS adopter: il documento Assirevi opi n. 2 (revised)” di F. LANDUZZI, in La gest. Straord. Impr. 1/2017, pag. 110.

Assirevi ha di recente pubblicato la versione aggiornata del Documento OPI n. 2 (*Revised*) appartenente alla serie degli “Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS” il quale, nello specifico, è dedicato all'analisi del trattamento contabile delle fusioni nei bilanci d'esercizio delle società *IAS Adopter*. Il Documento OPI n. 2 si occupa in modo particolare delle operazioni di fusione che, non avendo le caratteristiche di una “acquisizione” poiché mancanti di uno scambio economico con soggetti terzi, sono escluse dalla disciplina contenuta nello IFRS 3, e per le quali l'interprete è perciò obbligato a ricercare, nel corpo di un sistema chiuso e complesso come è quello dei principi IAS/IFRS, un adeguato quadro regolamentare e sistematico di riferimento per guidare la corretta rappresentazione dell'operazione nel bilancio d'esercizio della società incorporante o risultante dalla fusione “propria”. (PT)

“Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: vecchi principi, nuovi risultati” di R. MICHELUTTI e C. SILVANI, in Corr. Trib. 15/2017, pag. 1181.

Le modifiche recate dal D.Lgs. n. 147 del 2015 (“decreto internazionalizzazione”) alla disciplina del consolidato fiscale nazionale, cui hanno dato seguito il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2015 e la circolare n. 40/E del 26 settembre 2016, hanno reso più flessibili i requisiti imposti ai soggetti non residenti ai fini della partecipazione al consolidato, offrendo lo spunto agli AA. dell'articolo per riflettere sulle potenziali implicazioni che le operazioni straordinarie (ed in particolare le fusioni) possono avere sui consolidati fiscali, in assenza di uno specifico orientamento sul punto da parte dell'Agenzia delle entrate.

Fusione “in uscita” di consolidante italiana di consolidato verticale

Nel caso di fusione transfrontaliera “in uscita” della società consolidante italiana in una società non residente che, per effetto della fusione, mantenga una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli AA. ritengono che il consolidato esistente continui con la preservazione delle perdite maturate in costanza di opzione anche qualora le partecipazioni nelle controllate italiane siano allocate in capo alla casa madre del soggetto non residente. Infatti, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Internazionalizzazione non è più necessario per poter continuare il consolidato, l'iscrizione nel patrimonio della stabile delle partecipazioni. Tale ipotesi determina comunque il realizzo al valore normale delle partecipazioni nelle società italiane ai sensi dell'art. 179, comma 6, del TUIR.

Inoltre, per effetto del meccanismo forfettario di cui all'art. 181 del TUIR, maggiore è il patrimonio netto contabile della ex controllante che non rimane connesso alla stabile organizzazione a seguito della fusione maggiore è la riduzione delle perdite fiscali⁽¹⁾. Tale criterio dovrebbe essere applicato non solo alle perdite *ante* consolidato della società fusa ma anche alle perdite che sarebbero state attribuite a quest'ultima in ipotesi di interruzione del consolidato. Viene evidenziato che tale criterio può risultare estremamente penalizzante laddove sia stato scelto il criterio ordinario di attribuzione delle perdite alla consolidante.

¹ A seguito delle novità introdotte dalla legge n. 232 del 2016 il riproporzionamento si applica anche alle eccedenze ACE e alle eccedenze di interessi passivi riportabili.

Nel caso in cui la consolidante italiana sia incorporata da una società non residente senza che rimanga una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (in passato in tale ipotesi si verificava necessariamente l'interruzione del consolidato fiscale), si potrebbe ipotizzare la continuazione del consolidato preesistente con conseguente "trasformazione" del consolidato da verticale a orizzontale. Tale soluzione sarebbe agevole laddove l'incorporante fosse una società UE, perché di sicuro la società non residente subentrerebbe in tutte le posizioni giuridiche soggettive dell'originaria società consolidante italiana ivi incluse quelle fiscali relative al consolidato.

Nel regime transitorio applicabile alle opzioni già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Internazionalizzazione, il Provvedimento citato dispone che ogniqualvolta la consolidante di un consolidato verticale preesistente non sia designata come consolidante del nuovo consolidato orizzontale il vecchio consolidato si interrompe. L'agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E del 2016 ha giustificato la restrittiva disciplina transitoria in ragione del fatto che nel passaggio da verticale a orizzontale "cambia la testa del consolidato".

Gli AA. manifestano rilevanti e numerose perplessità riguardo a tale conclusione (interruzione del vecchio consolidato), supportate da approfondite argomentazioni, ed evidenziano le conseguenze ai fini della gestione del regime delle perdite.

Fusione "in entrata" di controllante UE di consolidato orizzontale

Nel caso in cui una società controllante UE di un consolidato orizzontale italiano si fonda per incorporazione in una società italiana, la società italiana potrebbe essere: i) la consolidata designata del consolidato orizzontale esistente; ii) una società consolidata diversa dalla designata; iii) una società esterna al gruppo.

Gli AA. ritengono che, sebbene in tutti e tre i casi vi sia un ampliamento della base imponibile italiana potenzialmente consolidabile, non vi dovrebbero essere ostacoli di ordine sistematico o ragioni di tutela erariale nel consentire la continuazione dell'opzione nelle prime due ipotesi, poiché la ex controllante, ancorché preesistente, non ha una storia reddituale nel territorio dello Stato.

Fusione "estero su estero" della controllante UE di consolidato orizzontale

Gli AA. esaminano gli effetti che possono derivare sul consolidato in atto nel caso in cui la controllante UE sia interessata da operazioni straordinarie, dovendo al riguardo valutare, ai fini della permanenza dei requisiti di accesso alla tassazione di gruppo, gli effetti civilistici di operazioni straordinarie disciplinate dal diritto straniero e non coinvolgenti alcun soggetto italiano bensì solo il soggetto controllante non residente.

Se l'aggregazione disciplinata dal diritto estero non fosse considerata equiparabile alla fusione disciplinata dal codice civile italiano ne potrebbe conseguire l'interruzione del consolidato orizzontale esistente. Diversamente non vi dovrebbero esservi obiezioni alla continuazione del consolidato fiscale orizzontale italiano.

Fusione "in uscita" di consolidata italiana

Il mutato quadro normativo dovrebbe consentire il superamento dell'art. 13, comma 1, lett. e), del D.M. 9 giugno 2004 che contempla quale causa di interruzione del consolidato il trasferimento di sede – e quindi anche la fusione in uscita - di una società consolidata, a prescindere o meno dalla presenza di una stabile organizzazione in Italia, qualora ad esito della fusione la consolidata soddisfi le condizioni di cui all'art. 120, comma 1-bis, del TUIR. (GDA)

"La normativa tributaria italiana e i "paradisi fiscali" nel mutato scenario internazionale" di A. TOMASSINI e A. LONGO, in Corr. Trib. 8/2017, pag. 597.

Tra il 2015 e il 2016, l'Italia ha ratificato numerosi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali, sulla base dell'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni OCSE, e nuove convenzioni in materia tributaria con Stati prima considerati "paradisi fiscali". Tra le principali intese vi sono quelle con Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Hong Kong e Panama. Nel 2015 sono stati, inoltre, resi operativi gli accordi internazionali sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali con l'introduzione nell'ordinamento italiano dello standard OCSE del 2014 (c.d. Common Reporting Standard - "CRS").

Per quanto concerne la normativa domestica, si ricorda che:

- per le persone fisiche, l'individuazione dei "paradisi fiscali", avviene sulla base della lista contenuta nel D.M. 4 maggio 1999. Ciò con la conseguenza che, nei casi di trasferimento di

residenza in un Paese *black list*, l'onere della prova dell'effettività del trasferimento è posto a carico del contribuente, anziché, come ordinariamente avviene, dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2-*bis*, TUIR). Dalla lista sono stati eliminati, con D.M. 27 luglio 2010, Cipro e Malta, e con D.M. 12 febbraio 2014, San Marino;

- ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (art. 167, TUIR), l'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, da un sistema basato sulla *black list* ministeriale recata dal D.M. 21 novembre 2001, è passata per un regime che affiancava alla lista anche i regimi speciali (per l'esercizio 2015), approdando all'attuale criterio (valido dal 1° gennaio 2016), che fa riferimento soltanto al livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Peraltro, le controllate residenti o localizzate in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata in virtù dei criteri vigenti *ratione temporis* potrebbero soggiacere, comunque, alla disciplina in parola qualora si verificassero le condizioni previste nel comma 8-*bis* dell'art. 167, TUIR (c.d. CFC *white list*);
- per quanto concerne il regime di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la lista di cui al D.M. 23 gennaio 2002, ancorché non espressamente abrogata, è divenuta irrilevante a seguito dell'espunzione dal TUIR, a decorrere dal periodo di imposta 2016, delle disposizioni del TUIR (art. 110, commi da 10 a 12-*bis*) che stabilivano un trattamento fiscale di sfavore per tali costi;
- la c.d. "*white list*" di cui al D.M. 4 settembre 1996, rinnovata dal D.M. 9 agosto 2016 alla luce dei nuovi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali, rileva per individuare i soggetti residenti in Paesi che godono dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei "grandi emittenti". Si tratta peraltro della lista da considerare, "in negativo", per individuare i Paesi non collaborativi in relazione ai quali, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale, si rende necessaria la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi secondo l'approccio *look through*;
- ai fini della nuova procedura di collaborazione volontaria, il legislatore ha introdotto una clausola (D.L. n. 193/2016, art. 5-*octies*) che consente gli stessi benefici premiali applicabili in caso di attività detenute in Paesi *white list* anche per le attività detenute in Paesi con i quali, prima del 24 ottobre 2016, sia entrato in vigore un accordo sullo scambio di informazioni fiscali in base al Modello di Convenzione OCSE, ovvero un accordo conforme al TIEA. Un caso peculiare è rappresentato da Andorra, Bermuda e Panama, i cui accordi con l'Italia sono entrati in vigore dopo il 24 ottobre 2016, ancorché stipulati prima: per tali Paesi, l'applicazione dei benefici premiali richiederebbe una modifica normativa che prevedesse come data "spartiacque" non quella di entrata in vigore dell'accordo ma quella della sua stipula (come peraltro è avvenuto nella prima *voluntary disclosure*).

Dal quadro normativo sopra delineato si evince una non completa armonizzazione della disciplina domestica rispetto agli impegni assunti al livello internazionale, tenuto conto che alcuni dei Paesi diventati "collaborativi" a seguito della conclusione di intese a livello internazionale risultano ancora inseriti nelle *black list* di fonte domestica. Le incoerenze che ne scaturiscono incidono direttamente su possibili operazioni di regolarizzazione spontanea delle violazioni fiscali (ad esempio, attraverso lo strumento del c.d. ravvedimento operoso o nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*) nonché sui procedimenti accertativi e sui contenziosi. In tale contesto, in attesa che si completi il processo di adeguamento della disciplina interna, la soluzione di eventuali conflitti normativi dovrà avvenire secondo un'interpretazione rispettosa del principio della gerarchia delle fonti, ritenendo prevalenti le sovraordinate disposizioni internazionali rispetto a quelle domestiche (peraltro di rango secondario, derivando da decreti ministeriali), quanto meno dal momento di efficacia dei relativi accordi. (PT)

"Nuove regole per la contabilizzazione dei dividendi ed effetti conseguenti" di N. VILLA, in La gest. Straord. Impr. 1/2017, pag. 115.

Il nuovo principio contabile OIC 21, approvato in via definitiva lo scorso 22 dicembre, ha innovato le tecniche di contabilizzazione dei dividendi, eliminando le opzioni alternative di contabilizzazione,

prevedendo come unica possibilità quella di iscrivere il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata, ottenendo in tal modo una piena specularità delle poste contabili, anche se ciò potrebbe non rispettare appieno il principio di competenza economica.

La previsione è rigida ed esclude quindi la possibilità di contabilizzare i dividendi in “via anticipata” in base al momento di maturazione dell’utile rispetto al momento in cui il diritto alla loro percezione si fosse cristallizzato grazie alla delibera assunta dall’assemblea dei soci della partecipata. In tal modo le controllanti non potranno più procedere alla contabilizzazione in base alla mera proposta di distribuzione deliberata dall’organo amministrativo della partecipata.

Il venir meno della possibilità di iscrizione del dividendo nell’esercizio di maturazione, comporterà, per i soggetti che seguivano tale opzione, una serie di conseguenze.

Nell’anno del cambiamento del principio contabile potrebbe crearsi un salto economico ponendo a confronto gli ultimi due esercizi.

Sul punto l’A. consiglia di valutare la convenienza ad adottare in modo prospettico o retroattivo il nuovo principio ma, in ogni caso, in Nota Integrativa dovranno fornirsi informazioni dettagliate sul comportamento tenuto.

La nuova regola, comportando una totale specularità della contabilizzazione dei due soggetti, potrebbe anche agevolare l’elisione delle poste in sede di redazione del bilancio consolidato.

Da un punto di vista fiscale, l’innovazione comporta un effetto indiretto positivo: dovendosi contabilizzare il dividendo solo in forza dell’assunzione della delibera, le ipotesi di discrasia tra periodo di rilevanza contabile e di rilevanza fiscale (in relazione ad una loro contabilizzazione con riferimento all’esercizio di maturazione) risulteranno ora meno frequenti. Infatti tale momento deve ritenersi presumibilmente più vicino a quello dell’incasso, così che si moltiplicheranno le ipotesi in cui l’esercizio di contabilizzazione sarà il medesimo rispetto a quello di imponibilità del dividendo stesso. (EM)

Prassi Amministrativa

IRES – Incorporazione di una srl da parte di una fondazione – Effetti fiscali.

Ris. Agenzia delle entrate 7 marzo 2017, n. 27/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione si occupa degli effetti fiscali derivanti dall’incorporazione di una società a responsabilità limitata da parte di una fondazione.

In concreto, l’operazione di fusione rappresentata coinvolge un ente non commerciale in veste di soggetto incorporante e una società di capitali in veste di soggetto incorporato e implica una trasformazione del soggetto incorporato da società di capitali a ente non commerciale, con la conseguenza che la stessa risulta assoggettata anche alle norme fiscali previste in materia di trasformazione eterogenea, con il conseguente realizzo al valore normale dei beni della società incorporata/trasformante che non siano confluiti nel ramo commerciale del soggetto incorporante/trasformato.

Posto che, alle fusioni eterogenee si applica l’art. 171, comma 1 TUIR, tale disposizione prevede che le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’art. 47, vadano assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.

Secondo questa disposizione, la tassazione delle riserve di utili ed in sospensione d’imposta avviene al momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, a condizione che le stesse vengano inserite in un bilancio con indicazione della loro origine.

Tuttavia l’Agenzia ritiene che detta condizione possa essere soddisfatta unicamente quando il soggetto trasformato svolga anche un’attività commerciale, in quanto solamente in questa evenienza può accadere che le riserve vengano utilizzate per coprire (o meno) perdite d’esercizio.

Nel caso in cui l'ente non commerciale risultante dalla fusione/trasformazione non eserciti alcuna attività commerciale, come nella fattispecie esaminata, la riserva in sospensione di imposta diviene automaticamente tassata in capo alla società, mentre in capo alla Fondazione saranno considerate distribuite le riserve di utili nell'esercizio successivo a quello di trasformazione. (EM)

IRES – Proroga dei super-ammortamenti e *iper*-ammortamenti – Novità della legge di bilancio 2017 – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, n. 4/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la circolare, redatta congiuntamente da Agenzia delle entrate e Ministero dello Sviluppo economico, vengono forniti chiarimenti, con particolare riferimento agli aspetti fiscali, alla proroga del super-ammortamento del 40% (applicabile anche alle imprese minori di cui all'art. 66 TUIR).

In merito alla proroga, l'Agenzia chiarisce che possono beneficiarne i titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Quanto agli investimenti, il beneficio spetta oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Per un commento più approfondito degli aspetti fiscali di interesse si veda la ns. Circolare Informativa n. 2/2017.

IRES – Operazione di scambio di partecipazioni – Società conferitaria e società scambiata sono soggetti non residenti – Esclusione dal regime.

Ris. Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Il caso analizzato dalla risoluzione riguarda una società italiana che intende conferire la partecipazione del 100% in una società inglese in altra società inglese (anch'essa partecipata dalla società italiana al 100%)

Il primo luogo l'Agenzia chiarisce che l'operazione non può essere disciplinata dall'art. 178 del TUIR in quanto, per beneficiare del regime di neutralità fiscale ivi previsto, occorre che la società acquirente conferitaria e la società acquistata/scambiata siano residenti in Stati dell'Unione europea diversi.

Passando poi all'ambito di applicazione dell'art. 177, comma 2 TUIR in materia di conferimenti di partecipazioni che consentono l'acquisizione del controllo, l'Agenzia ritiene che, per ragioni di ordine sistematico, valgono le stesse condizioni di ordine soggettivo previste in materia di permuta di partecipazioni di cui al comma 1 del citato articolo.

Muovendo da tale considerazione quindi sia la società acquirente/conferitaria che la società acquistata/scambiata devono rientrare tra le società di capitali residenti.

Nel caso di specie, quindi, non essendo applicabili le previsioni degli artt. 177 e 178 TUIR, si dovrà assoggettare a tassazione il conferimento di partecipazioni posto in essere, dalla società residente in applicazione dell'art. 9 TUIR, per il quale si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IRES – Operazioni straordinarie – Fusione – Disavanzo di fusione – Deducibilità.

Corte di Giust. UE, 21 dicembre 2016, n. C-20/15 e C-21/15, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza della Corte di Giustizia UE ha censurato la normativa nazionale; nella fattispecie quella spagnola, che prevede limiti al riconoscimento fiscale del disavanzo di fusione per le operazioni interne quando invece la stessa rilevanza è ammessa nel contesto di operazioni intracomunitarie.

Corte di Cassazione

IRES – CFC – Aliquota minima applicabile.

Cass., sez. trib. 28 febbraio 2017, n. 5154, nel sito web www.eutekne.it.

Ai sensi dell'art. 167, comma 6 TUIR, il reddito delle CFC deve essere assoggettato ad imposizione separata "per trasparenza" con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto controllante residente.

L'aliquota media da applicare al reddito derivante da una CFC non deve essere inferiore all'aliquota IRES vigente.

Ad avviso della Cassazione, la legislazione fiscale sulle società controllate estere ha una *ratio* spiccatamente antielusiva, in quanto la cd. imputazione per trasparenza richiama alla disciplina tributaria interna redditi anche solo apparentemente prodotti in territori esteri a fiscalità privilegiata. Per effetto della regola antielusiva, il reddito della controllata estera viene trattato come reddito della controllante domestica, restando quindi assoggettato all'aliquota interna. Muovendo da questa *ratio* la società controllante che sia in perdita fiscale o senza redditi propri – sprovvista quindi di una sua aliquota media – non può invocare per i redditi esteri imputati per trasparenza l'aliquota del 27 per cento, giacché in tal modo reclamerebbe un trattamento agevolato. (Nella specie, la contestazione riguardava il 2004, periodo d'imposta in cui l'aliquota IRES era fissata al 33%)

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

"Questioni aperte in tema di esenzione su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine", di M. GUSMEROLI, in Boll. Trib. 1/2017, pag. 16.

L'articolo esamina la disciplina agevolativa dell'art. 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600⁽²⁾, evidenziando il fatto che, pur se introdotta da pochi anni (per effetto del D.L. n. 91 del 2014), è stata già oggetto di tre modifiche legislative.

Vengono posti inizialmente due quesiti, ai quali la dottrina più qualificata dà risposta negativa mentre l'A. ha invece risposte più sfumate:

1. le banche rientrano tra gli investitori istituzionali ai fini del D.Lgs. n. 239 del 1996?
2. [qualora le banche rientrino in tale nozione di investitori istituzionali] è possibile affermare che tale nozione sia impiegata in tutta la sua estensione nel particolare contesto della norma in questione, nonostante lo specifico e precedente riferimento agli "enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea"?

L'A. risponde *affermativamente* alla prima domanda sulla base di un esame approfondito della storia di tale articolo formatasi con aggiunte progressive e dei documenti di prassi che sono intervenuti a commento dell'ambito soggettivo. Interessanti al riguardo sono i collegamenti alle definizioni di investitori a vario titolo utilizzate dal testo unico della finanza e a quelle della normativa regolamentare.

² 5-bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, enti individuati all'[articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4\) a 23\), della direttiva 2013/36/UE](#), imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Con riguardo al secondo quesito l'A., è incline a dare risposta positiva, tenendo conto anche in tal caso dei vari strumenti di cui si avvale l'interprete: norme, relazioni illustrative, dottrina, ma giustifica comunque chi ritiene che il termine *investitore istituzionale*, nel contesto del comma 5-bis non sia idoneo a ricomprendere le banche, per cui l'agevolazione in esame non sarebbe applicabile alle banche stabilite in Paesi extra-UE, potendo pertanto comportare l'applicazione di sanzioni ai soggetti che non avessero tenuto comportamenti prudentiali. L'A. auspica pertanto che il legislatore intervenga a risolvere il ginepraio di norme in cui si trova il contribuente.

Infine l'A. si sofferma sulle parole poste nella premessa della norma, secondo cui "*Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)*" - che hanno complicato ulteriormente l'applicazione di una norma che certo non brillava per semplicità - per evidenziare l'ulteriore requisito di natura regolamentare cui è sottoposta l'esenzione in parola (vd. anche la ris. n. 84/E del 2016) e riflettere sul fatto che l'operazione richiede una determinata qualità soggettiva in capo al *lender* purché però l'operazione non sia configurabile come erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

"Agevolati fiscalmente i piani d'investimento a lungo termine" di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 7/2017, pag. 507.

L'articolo, dopo aver ricordato lo scopo delle disposizioni che hanno introdotto i piani di investimento a lungo termine (cosiddetti PIR), quello cioè di incentivare l'afflusso delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti produttivi delle imprese operanti nella c.d. economia reale, descrive le caratteristiche di detti piani al fine di riconoscere agli strumenti finanziari che vanno a costituire il PIR l'esenzione della tassazione sia dei rendimenti che delle plusvalenze che derivano dalla cessione.

Per poter fruire dell'agevolazione i PIR e le attività finanziarie che affluiscono negli stessi devono soddisfare una serie di requisiti, tra i quali la diversificazione degli investimenti e la detenzione degli stessi per un periodo minimo quinquennale.

Viene sottolineato che l'agevolazione opera in via immediata in quanto i rendimenti confluiti nel piano sono esentati dal momento del conferimento nel medesimo, salva la decadenza dall'agevolazione (con obbligo di restituzione del risparmio fiscale medio tempore fruito) nel caso di dismissione degli strumenti finanziari qualificati anteriormente al decorso del quinquennio.

Gli strumenti finanziari conferibili nel PIR

Viene rilevato che la formulazione letterale del comma 101 dell'art.1 della legge di bilancio 2017 parrebbe circoscrivere gli strumenti finanziari che possono costituire oggetto degli investimenti del PIR a titoli di *equity* emessi per lo più da imprese residenti o a quote di OICR che investono prevalentemente in tali titoli ma che, ad avviso dell'A., sfugge la *ratio* del contenimento degli investimenti finanziari qualificati in tale ristretto ambito, soprattutto alla luce dell'esigenza per la quale i PIR sono stati introdotti. Infatti, non avrebbe senso limitare *a priori* le fonti di finanziamento attraverso le quali possono approvvigionarsi le imprese per il sostegno finanziario.

La costituzione del PIR

Per poter costituire un PIR è indispensabile procedere all'apertura di un rapporto stabile e continuativo con l'intermediario (o con la compagnia assicurativa) per il quale, qualora fossero in essere altri rapporti con il medesimo soggetto, deve essere garantita la separazione tanto delle somme affluite nel PIR quanto degli impieghi delle stesse. Ciò al fine di attribuire all'intermediario stesso la responsabilità per la gestione della fiscalità sottesa al PIR e di agevolare l'accertamento e il controllo connesse alla concessione dell'esenzione fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. Ecco perché, salvo l'ipotesi della stipula di contratti assicurativi, nel caso di investimenti effettuati mediante un PIR deve necessariamente trovare applicazione il regime del risparmio amministrato.

Le quote minime di investimento vincolato

Sono elencati i criteri per la composizione degli strumenti finanziari che affluiscono nel PIR nonché i limiti di concentrazione e il divieto di conferire nel piano strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Paradisi Fiscali.

Le forme di investimento indiretto negli strumenti finanziari qualificati

Le somme destinate ai PIR possono essere investite anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati UE o SEE che investono almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati.

Con riguardo ai PIR confezionati per il tramite di contratti assicurativi, l'A. ritiene che il raggiungimento delle quote minime di investimento vincolato debba essere misurato a livello di singolo contratto assicurativo, a prescindere dall'articolazione delle opzioni di investimento allo stesso sottostanti (provviste di attivi, gestioni separate, fondi interni assicurativi, quote di OICR, ecc.). In altre parole, il contratto di assicurazione o di capitalizzazione costituisce un PIR se ad esso sono riferibili su base aggregata – secondo un approccio c.d. *look through* – investimenti negli strumenti finanziari qualificati nel rispetto delle soglie minime e se per il suo tramite il titolare accede così a detti investimenti.

L'A. ritiene che le quote minime di investimento vadano calcolate non sul premio versato ma su quanto effettivamente investito quindi al netto dei caricamenti.

Il periodo minimo di detenzione e la recapture

L'esenzione di imposta è subordinata ad un minimo *holding period* quinquennale e nel caso di mancato rispetto del periodo minimo di detenzione è previsto il recupero del beneficio fiscale medio tempore fruito. (GDA)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“Il *cash-flow* operativo come possibile *proxy* del reddito d'esercizio imponibile per cassa” di R. BELOTTI e S. QUARANTINI, ne Il fisco 9/2017, pag. 815.

Gli AA. valutano l'opportunità di estendere il regime di cassa introdotto con la legge di bilancio 2017 per le imprese in contabilità semplificata – autorizzando questi soggetti a determinare il reddito in funzione dei corrispettivi percepiti e non semplicemente fatturati – anche alle medie imprese, che così dichiarerebbero soltanto il reddito effettivamente percepito.

Tanto più che, anziché introdurre un nuovo obbligo contabile (la contabilità di cassa) basterebbe diffondere l'adozione del rendiconto finanziario, seguendo la raccomandazione dell'Organismo italiano di contabilità, ampliandola al novero dei soggetti che ne sono attualmente esonerati.

Si andrebbe così verso una ripartizione di contribuenti, che distingue fra:

- imprese in contabilità semplificata che possono adottare il nuovo regime contabile per cassa previsto dalla legge di bilancio per il 2017;
- imprese che redigono il bilancio abbreviato e che quindi non hanno l'obbligo di Rendiconto finanziario;
- imprese che redigono il bilancio ordinario che hanno l'obbligo del Rendiconto. (EM)

“I riflessi fiscali della rappresentazione in bilancio del *fair value* dei derivati” di F. BONTEMPO e M. TRIDICO, in Corr. Trib. 13/2017, pag. 1039.

Per tener conto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 139/2015 relativamente agli strumenti finanziari derivati, il legislatore con l'art. 13-*bis*, comma 2, lett. f) del DL n. 244/2016 ha disposto, tra l'altro, un ampio restyling dell'impianto normativo relativo alla disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati detenuti dalle imprese, riscrivendo in particolare l'art. 112 del TUIR.

In primo luogo, viene eliminata la classificazione degli strumenti finanziari derivati, prevista dal comma 1 dell'art. 112 del TUIR nella sua precedente formulazione, con lo scopo di dare piena rilevanza alle risultanze del bilancio. In altre parole, la nozione fiscale di strumenti finanziari derivati deve ora essere individuata sulla base del principio di “derivazione rafforzata”, come espressamente sancito dall'art. 83 del TUIR anche per le imprese OIC *adopter* (ad eccezione delle microimprese), in base al quale valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli del testo unico, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili adottati.

In base al nuovo comma 2 dell'art. 112 del TUIR i componenti positivi e negativi scaturenti dalla valutazione, per le operazioni in corso alla data di chiusura dell'esercizio, dei derivati cd. speculativi – imputati in bilancio sulla base della corretta applicazione dei nuovi principi contabili – concorrono integralmente alla formazione del reddito. La norma consente, quindi, un riconoscimento pieno, ai fini IRES, delle componenti di natura valutativa (positive e negative), come già avveniva per quelle da realizzo. Il successivo comma 3 dell'art. 112 del TUIR non contiene modifiche sostanziali, in quanto continuano ad operare quei limiti massimi di deducibilità, collegati essenzialmente alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio.

La volontà innovativa del legislatore si evince dalle modifiche apportate al comma 3-*bis*, con cui si rendono rilevanti le oscillazioni di *fair value* anche per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile. Tale regime derogatorio in passato era riservato alle sole imprese *IAS adopter*. La modifica normativa in questione si è resa necessaria dal momento che, a seguito delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, gli strumenti finanziari derivati non possono più essere qualificati come operazioni fuori bilancio da parte dei soggetti *IT GAAP*, ma debbono necessariamente transitare in bilancio. Al riguardo, l'A. precisa che le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi derivanti dalla valutazione dei derivati speculativi, di cui al comma 3 dell'art. 112 del TUIR, saranno applicabili solo alle microimprese, di cui all'art. 2435-*ter* del Codice civile.

Per quanto attiene alla decorrenza delle disposizioni sulla rilevanza delle valutazioni dei derivati speculativi, le nuove regole si applicano ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016. Per i derivati speculativi stipulati già in essere, invece, le nuove norme introducono un regime speciale che distingue tra derivati già iscritti e derivati non iscritti nei bilanci precedenti. Per questi ultimi, iscritti per la prima volta nel 2016, le componenti da valutazione non rilevano fiscalmente; la rilevanza si avrà solo al momento del realizzo. L'irrilevanza riguarda sia la valutazione di prima iscrizione, sia le componenti da valutazione che emergono nel corso dell'esercizio. La previsione è quanto mai opportuna in quanto, in assenza della stessa, componenti positivi e negativi di natura valutativa maturati negli esercizi precedenti avrebbero avuto un impatto sul solo esercizio 2016.

In relazione ai derivati speculativi stipulati in passato ma già iscritti nel bilancio 2015 continua ad applicarsi il regime previgente sancito dall'articolo 112 del TUIR, ivi incluso il comma 3 che prevedeva una limitazione forfetaria alla deducibilità.

Dopo aver trattato dei derivati speculativi, l'A. passa in rassegna le novità che riguardano gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura, sottolineando che le modifiche apportate dal DL n. 244/2016 si concentrano esclusivamente sulla nozione fiscale di "relazione di copertura". Tale relazione, come riportato in dettaglio nel principio contabile OIC 32, deve soddisfare alcuni requisiti di efficacia: i) esistenza di una relazione economica; ii) prevalenza del rischio di credito iii) rapporto di copertura. Tuttavia, quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'attività/passività coperta corrispondono o sono strettamente allineati, "la verifica della relazione economica avviene in via qualitativa". Tutto ciò assume rilievo anche ai fini della dichiarazione dei redditi. Dopo avere identificato l'insieme dei derivati di copertura, il contribuente non deve fare altro che applicare le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 112 del TUIR, che esplicitano, rispettivamente, il principio di valutazione coerente tra derivato e sottostante nonché la gestione degli effetti fiscali nelle ipotesi di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi. Il comma 4 dell'art. 112 del TUIR detta il principio cd. di simmetria per cui, in presenza di un'operazione con finalità di copertura, i componenti positivi e negativi derivanti sia da fenomeni di valutazione sia da atti realizzativi "concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi o negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività e passività rispettivamente coperte. In deroga al principio di simmetria, se la copertura ha oggetto i rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi *cash flow hedge* o copertura dei flussi finanziari, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo due diversi criteri: i) per le coperture specifiche, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi e previa imputazione a conto economico della componente che rigira per integrare il flusso finanziario che è destinata a coprire; ii) per le coperture di rischi connessi ad insieme di attività e passività, secondo la durata del contratto. (WR)

“Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma” di A.R. de MAURO, in Corr. Trib., 11/2017, pag. 827.

Il D.Lgs.n.139/2015, nel riformulare la disciplina del bilancio in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, interviene anche sui principi generali sottesi alla redazione del bilancio di esercizio, introducendo, tra gli altri, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cd. *“substance over form”*), che viene chiarito e rafforzato rispetto alla sua precedente formulazione.

Un primo passo per l'introduzione di questo principio nel nostro ordinamento era stato già compiuto con la riforma del diritto societario del 2004, con cui il legislatore aveva stabilito che la valutazione delle voci doveva essere fatta *“tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato”* (art. 2423-bis, comma 1, n. 1)).

La formulazione letterale scelta in quell'occasione non brillava certo per chiarezza tant'è che, nella relazione illustrativa, era stato spiegato come l'espressione *“funzione economica”* esplicitasse proprio il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il riferimento alla funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo ha però generato negli anni non pochi dubbi applicativi a livello interpretativo, evocando il concetto di destinazione. Per questo motivo, il legislatore con il D. Lgs. n. 139/2015, sfruttando la facoltà concessa dalla direttiva comunitaria, è intervenuto nuovamente sul punto, sopprimendo la disposizione in questione ed introducendo un nuovo numero 1-bis), nel comma 1 dell'art. 2423 del codice civile, che consacra in modo finalmente chiaro l'affermazione del principio della sostanza: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto”*.

La relazione illustrativa al D. Lgs. n. 139/2015 ha chiarito che *“il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella Direttiva”*. La stessa relazione poi fa riferimento alla necessità che sia l'OIC, nella sua attività di revisione dei principi contabili per adeguarli alla nuova disciplina del bilancio, a dover prevedere l'applicazione concreta di questo principio generale.

L'A. analizza poi le varie operazioni in cui questo principio si riflette, sottolineando che la pubblicazione dei nuovi principi è stata accompagnata da una presentazione in cui l'OIC ha fornito un quadro d'insieme delle fattispecie con cui ha provveduto a declinare il principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile ed il principio della sostanza economica, di cui all'art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis, del Codice civile, precisando che l'attività di revisione del principio OIC 11 (Bilancio di esercizio, finalità e postulati) costituirà l'occasione per inquadrare, in via più generale, i principi della rilevanza e della sostanza economica. Trai vari casi concreti di applicazione del principio della sostanza economica individuati nei diversi *standard* vengono analizzati: i) crediti (OIC 15), ii) immobilizzazioni materiali (OIC 16); iii) i lavori in corso su ordinazione (OIC 23); iv) l'acquisto di azioni proprie; v) operazioni di *leasing* finanziario.

Per quanto riguarda i Crediti e i Debiti, viene previsto che il requisito necessario per la rilevazione iniziale dei crediti e debiti, originati dalla compravendita di beni, è il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo, quindi, quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi e non il passaggio formale della proprietà. Inoltre, per i crediti e debiti finanziari, in sede di rilevazione iniziale ed in presenza di attualizzazione, la differenza tra il valore attuale dei flussi finanziari futuri e l'importo erogato o ricevuto (cd. *“one day profit or loss”*) è rilevata interamente a conto economico nella parte finanziaria, salvo che dall'analisi dell'operazione e del contratto nel suo complesso emerga che tale differenza ha nella *“sostanza”* altra natura.

Con riguardo alle immobilizzazioni materiali sono state meglio chiarite nell'ambito dell'OIC 16 le regole da seguire al momento dell'iscrizione, secondo cui le stesse sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso il principio stabilisce che *“se in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento del rischio e dei benefici”*, e che comunque *“nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole*

contrattuali". La stessa specificazione è riportata nell'OIC 13 (Rimanenze) ai fini della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino.

Con riferimento all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie, la nuova disciplina prevista dall'art. 2357 c.c. considera l'acquisto di azioni proprie sostanzialmente come un rimborso del capitale ai soci e l'eventuale successiva rivendita una nuova emissione di titoli azionari. Queste operazioni, quindi, non hanno alcun effetto sul conto economico ma solo sul patrimonio netto

Per quanto riguarda le operazioni di *leasing* finanziario, l'A. sottolinea che intorno alla rappresentazione di queste operazioni si erano creati grandi aspettative circa la possibilità di applicare il cd. metodo finanziario, che è sempre stato presentato in dottrina quale caso "scolastico" di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Tali aspettative sono state ampiamente disattese e, nonostante l'introduzione del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 2423-*bis*, non è cambiato nulla con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario rispetto al passato, continuandosi a contabilizzare secondo quella prospettiva patrimoniale che prevede l'iscrizione in bilancio per i soli beni relativamente ai quali la società vanta un diritto di proprietà. Tale approccio "locale" si discosta notevolmente da quello assunto in ambito "internazionale" che, per quanto riguarda le operazioni di *leasing finanziario*, prevede il cd. metodo finanziario, secondo cui si procede all'iscrizione in bilancio laddove tutti i rischi e i benefici connessi all'utilizzo dello stesso siano effettivamente trasferiti al locatario.

Come già previsto per i soggetti *IAS/IFRS adopter*, in base al nuovo art. 83 del TUIR, come modificato dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe, anche per gli OIC *adopter* diversi dalle microimprese, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, anche in deroga alle disposizioni della sezione del TUIR dedicata alla determinazione dell'imponibile delle società, cd. "derivazione rafforzata". In altri termini, la rappresentazione delle operazioni e dei relativi effetti patrimoniali e reddituali è effettuata privilegiando l'aspetto sostanziale che si realizza al trasferimento dei rischi e benefici. Inoltre, con l'introduzione del comma 1-*bis* nell'art. 88 del TUIR sono state estese anche agli OIC *adopter*, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione e di coordinamento delle norme in materia di determinazione del reddito dei soggetti IFRS, di cui al DM n. 48/2009 (cd. I Decreto IAS) e al DM 8 giugno 2011 (cd. II Decreto IAS). Tale estensione si è resa necessaria per assicurare anche ai soggetti *IT GAAP* l'applicazione simmetrica degli istituti fiscali ed evitare salti d'imposta. Considerato che in particolare il DM n. 48/2009 dispone che, ai fini dell'applicazione del nuovo art. 83 del TUIR, assumono rilevanza gli "elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma", il legislatore ha voluto individuare anche per i soggetti *IT GAAP*, al pari di quanto fatto in passato per gli *IAS/IFRS adopter*, un criterio generale – quello di prevalenza della sostanza sulla forma – anziché disciplinare singole fattispecie. Per effetto di tale principio molti articoli del testo unico devono considerarsi superati, in quanto sarebbero incompatibili con il principio di derivazione rafforzata. In particolare, risulta non più applicabile l'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. (WR)

"Criteri fiscali di imputazione temporale del TFM degli amministratori" di G. FORMICA e G. GALDIERI, ne Il fisco 12/2017, pag. 1121.

L'A. si interroga sulla tassazione del "Trattamento di Fine Mandato (TFM)" che avviene in capo all'amministratore, secondo il principio di cassa e, a tassazione ordinaria o separata, in funzione della natura del soggetto percettore e del rispetto di ulteriori condizioni di legge. Per la società, invece, le quote di TFM accantonate sono dedotte nei periodi di imposta di maturazione e, quindi, secondo il principio di competenza. La disciplina del TFM è stata oggetto di rilevanti contributi interpretativi, giurisprudenziali e di prassi, che hanno parzialmente temperato l'applicazione dei criteri base di indicazione temporale per amministratore e società. Tale disciplina appare un po' lacunosa, nonostante l'evoluzione recente della normativa, e sarebbe necessario un intervento chiarificatore. La tassazione del TFM avviene, quindi, in capo all'amministratore secondo il principio di cassa, dipendendo dalla categoria professionale del soggetto che ha svolto l'attività, ossia a seconda che si tratti di un collaboratore, un lavoratore autonomo o un dipendente. Tale distinzione

rileva anche ai fini della possibilità di accedere o meno al regime di tassazione separata di cui all'art.17 del TUIR. Quanto alla società, le quote di TFM accantonate sono dedotte nei periodi di imposta di maturazione e, quindi, secondo il principio di competenza. Tuttavia, seguendo l'indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle entrate, condiviso anche dalla Corte di Cassazione, il regime di deducibilità delle quote accantonate è condizionato all'esistenza di un documento con data certa anteriore all'inizio del rapporto, dovendosi, altrimenti, fare riferimento unicamente alla data di effettiva erogazione dell'indennità. (SG)

"Oneri pluriennali e beni immateriali nel bilancio 2016: nuove regole contabili e ricadute fiscali", di L. GAIANI, ne Il fisco 13/2017, pag. 1219.

Tra le varie modifiche apportate alla disciplina del bilancio d'esercizio delle società di capitali, il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. decreto bilanci) interviene anche sui criteri di valutazione dei costi di ricerca e pubblicità e sulle altre immobilizzazioni immateriali.

L'intervento normativo citato ha richiesto una revisione radicale del principio contabile OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali, che ha recepito ed illustrato le modifiche apportate al Codice Civile.

In particolare, le modifiche più evidenti introdotte dall'OIC 24 riguardano: i) l'impossibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità, in linea con la prassi internazionale; ii) nuove regole per l'ammortamento dell'avviamento; iii) nuove regole per l'iscrizione dei costi di transazione su un finanziamento.

L'A. dopo un inquadramento contabile della nuova disciplina delle immobilizzazioni immateriali ripercorre, anche alla luce dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, convertito in L. n. 19/2017, i problemi collegati ai riflessi sull'imponibile fiscale, sia a regime sia nel periodo transitorio.

L'OIC 24 nel definire analiticamente il contenuto della voce dello Stato Patrimoniale – "B.I – Immobilizzazioni immateriali" e i relativi requisiti generali per la rilevazione nell'attivo di tale posta, distingue tra: i) oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo) che corrispondono a costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti; ii) beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili) che sono beni non monetari, individualmente identificabili, rappresentati generalmente da diritti giuridicamente tutelati (o tutelabili); iii) avviamento, è l'attitudine dell'azienda a produrre utili che derivino da fattori specifici ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente. La modifica più rilevante, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e quindi dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, riguarda la circostanza che gli artt. 2425 e 2426 n. 5) non comprendono più tra gli oneri pluriennali capitalizzabili i costi di ricerca e pubblicità. Tra l'altro questa modifica ha effetto retroattivo e deve essere applicata anche ai costi capitalizzabili fino al 2015 e ancora soggetti ad ammortamento al 1° gennaio 2016. L'unica strada per non "portarli" a conto economico è quella di riqualificare i costi di pubblicità iscritti ante 2016 tra i costi di impianto a condizione però che rispettino i requisiti per l'iscrizione in tale voce. In caso contrario, il residuo da ammortizzare al 1° gennaio 2016 va portato a decremento del patrimonio netto di apertura tramite la riduzione della voce "Utili di esercizi precedenti" o "Altra Riserva disponibile" (la scrittura contabile è Utili di es. precedenti (o Riserva disponibile) a Costi di Pubblicità da ammortizzare).

Con riferimento alle spese di ricerca, anch'esse non più comprese tra le voci capitalizzabili, il documento OIC 24 fornisce indicazioni per distinguerle dai costi di sviluppo per i quali è invece consentita l'iscrizione nell'attivo. Come nel caso delle spese di pubblicità capitalizzate negli esercizi precedenti, i costi di ricerca capitalizzati fino all'esercizio 2015, che non hanno le caratteristiche per essere riclassificati nei costi di sviluppo, devono essere stornati dall'attivo dei bilanci in contropartita del patrimonio netto.

Per quanto riguarda l'avviamento, le novità più rilevanti riguardano le modalità con cui operare l'ammortamento. L'avviamento, come in passato, può essere iscritto nelle immobilizzazioni immateriali solo se è acquistato a titolo oneroso ed ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo; l'avviamento deve inoltre possedere i requisiti di pluriennalità in quanto produce benefici economici futuri ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. Fino all'esercizio 2015 il Codice civile prevedeva che l'ammortamento dell'avviamento potesse effettuarsi

in cinque anni oppure in un periodo superiore purché non superiore a quello di presunta data di utilizzo. Secondo la nuova formulazione contenuta nel n. 6), dell'art. 2426, illustrata dall'OIC 24, l'ammortamento dell'avviamento si effettua secondo la vita utile che va stimata in modo attendibile già in sede di rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi. Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento questo è ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. In presenza di elementi che identifichino una maggiore vita utile l'ammortamento può arrivare al massimo a 20 anni solo se sussistono fatti e circostanze oggettive a supporto della stima.

Un'altra novità relativa al nuovo regime contabile degli oneri pluriennali riguarda i costi di transazione ed è una conseguenza del nuovo criterio del costo ammortizzato utilizzabile per la valutazione di crediti e debiti. In base all'OIC 19, infatti, i costi accessori su finanziamenti (spese di istruttoria, perizia, oneri notarili, imposta sostitutiva) relativi a debiti valutati al costo ammortizzato sono inclusi nel calcolo del suddetto costo e dunque sono inizialmente rilevati a riduzione della passività finanziaria. Negli esercizi successivi, l'importo delle spese accessorie viene imputato a conto economico ad integrazione degli interessi passivi nominali pagati, al fine di rappresentare l'interesse effettivo, avendo come contropartita il debito verso il finanziatore.

Dopo l'analisi delle fattispecie contabili l'A. si sofferma sulle ricadute fiscali con particolare riguardo al principio di derivazione rafforzata. In primo luogo, l'A. evidenzia che il legislatore ha riscritto l'art. 108 del TUIR, eliminando la previsione relativa alle spese di pubblicità e ricerca. Il nuovo art. 108 del TUIR prevede ora una disposizione generale secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. L'effetto di questa disposizione è quello di allineare le regole fiscali all'imputazione contabile degli oneri pluriennali, limitando il sindacato da parte dell'Agenzia delle entrate. Ciò significa che la scelta di non capitalizzare, ad esempio, un costo di impianto o di ampliamento, se effettuata secondo corretti principi contabili, non potrà essere disconosciuta dal Fisco.

Per quanto riguarda le spese di pubblicità e ricerca, che come visto sopra non sono più capitalizzabili, queste diventano integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento senza possibilità di ripartirle fiscalmente in più esercizi, come in precedenza stabilito dall'art. 108 del TUIR. Nello stesso articolo restano immutate due disposizioni specifiche riguardanti i costi per studi e ricerche: i beni acquisiti in esito agli studi sono ammortizzabili al netto di quanto già speso e i contributi pubblici ricevuti a fronte di tali costi sono disciplinati dall'art. 88 del TUIR.

Per quanto riguarda le spese accessorie su finanziamenti si deve ritenere che il relativo inquadramento fiscale debba avvenire alla luce del principio di derivazione rafforzata esteso, dall'articolo 13-*bis* del DL n. 244/2016, alle imprese che applicano le regole del Codice civile (ad eccezione delle microimprese di cui all'art. 2435-*ter* del Codice civile). Alla luce di questo principio che attribuisce rilevanza ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, la trasformazione di tali costi da oneri pluriennali da ammortizzare in interessi assume rilevanza anche ai fini fiscali. Tali oneri dovrebbero quindi seguire il regime degli interessi passivi da dedurre ai sensi e nei limiti dell'art. 96 del TUIR. La modifica contabile in commento avrà impatto anche ai fini IRAP, considerato che le spese accessorie verranno classificate nell'area finanziaria e di conseguenza verranno ricomprese tra gli oneri irrilevanti ai fini dell'imposta regionale.

Infine, per quanto riguarda l'avviamento non si avrà alcuna ricaduta in quanto l'art. 103, comma 3, che ne disciplina l'ammortamento in diciotto esercizi è rimasto immutato.

Per espressa previsione normativa, le novità introdotte dall'art. 13-*bis* del DL n. 244/2016 si applicano ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2015. Pertanto, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente, gli effetti delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto ai criteri risultanti dal bilancio 2015.

Il comma 7 dell'art. 13-*bis* stabilisce, poi, che nell'esercizio 2016 le disposizioni dell'art. 109, comma 4, del TUIR si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio e che la medesima regola vale anche ai fini IRAP, qualora si tratti di componenti che, fino al 2015, sarebbero stati iscritti in voci rilevanti del Conto economico. Si prevede infine che lo storno dall'attivo di costi iscritti e non più capitalizzabili non genera oneri deducibili, ma che continua ad effettuarsi, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, la deduzione secondo i criteri passati. Per quanto riguarda gli oneri pluriennali e le poste assimilate, le disposizioni che comportano l'applicazione delle nuove regole previste dall'art. 108 del TUIR e di quelle di derivazione rafforzata, si effettua solamente per gli oneri sostenuti e rilevati

per la prima volta nel bilancio 2016. Ciò significa che la riclassificazione o lo storno di oneri pluriennali in precedenza iscritti in bilancio, ora da rilevare diversamente, non genera modifiche nelle modalità di deduzione pregresse. (WR)

"La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili", di A. GARCEA, in Corr. Trib. 11/2017, pag.819.

In apertura dell'intervento l'A. saluta con estremo favore le nuove disposizioni contenute nell' art.13-*bis* del DL n. 244/2016 (cd. "Decreto milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, che ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti cd. *IAS Adopter* anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, con esclusione delle microimprese di cui all'art. 2435-*ter* del Codice civile. In questo modo è stato sistemato il problema del coordinamento tra le novità contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 e la disciplina fiscale di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP.

In realtà, l'intervento normativo in esame è stato preceduto da un clima di forte preoccupazione acuito dalla posizione che l'Agenzia delle entrate aveva assunto, in una risposta fornita durante l'ultima edizione di Telefisco, e che si basava sulla clausola di invarianza di gettito, contenuta nell'art. 11 del D. Lgs. n. 139/2015. L'Agenzia, in assenza di uno specifico intervento normativo, aveva sostenuto la necessità di continuare a determinare l'imponibile IRES ed IRAP partendo da un bilancio conforme ai criteri vigenti prima del recepimento della Direttiva UE 2013/34/UE, e, quindi, ritenendo che fosse inevitabile dover sterilizzare gli effetti delle novità contabili ai fini fiscali. Questa presa di posizione faceva intravedere una preoccupante situazione di doppio binario, in cui le imprese avrebbero dovuto farsi carico di gestire, in via extracontabile, le differenze di valore via via generate.

Come auspicato da più parti, l'art. 13-*bis* del Decreto milleproroghe consente di scongiurare questa eventualità e stabilisce una convergenza tra regole contabili, basate sul principio della prevalenza della sostanza della forma, e regole fiscali, come già fatto anni prima per i soggetti *IAS Adopter*. Tale approccio è stato utilizzato sia per definire le regole fiscali applicabili a regime sia per quelle di prima applicazione.

La scelta più rilevante è sicuramente quella di estendere al nuovo bilancio OIC il cd. principio di derivazione rafforzata, già vigente per le imprese *IAS*. In sostanza, tramite una modifica dell'art. 83 del TUIR, anche per le imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile, trovano riconoscimento fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in deroga alle regole del TUIR. Valgono, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni attuative che delimitano la portata del principio di derivazione rafforzata per i soggetti *IAS adopter*. In tal modo, il legislatore lascia all'interprete l'incombenza di stabilire quali sono le disposizioni dei decreti fiscali già emanati per i soggetti *IAS* che possono in concreto operare anche per i soggetti OIC. Con queste integrazioni all'art. 83 del TUIR, si attribuisce rilevanza fiscale alle nuove declinazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che si ritrovano nei nuovi principi contabili nazionali.

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata comporta quale naturale conseguenza il superamento, anche per le imprese OIC, dei criteri individuati dall'art. 109, comma 2, del TUIR, che stabiliscono la competenza temporale in funzione del dato formale del trasferimento della proprietà. Secondo l'A. anche per i soggetti OIC dovrebbero valere i limiti al principio di derivazione rafforzata previsti per i soggetti *IAS*, con particolare riferimento a quelle disposizioni del TUIR che derogano al bilancio in un'ottica meramente fiscale come quelle che circoscrivono la rilevanza dei componenti valutativi (ad es. ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore) o che differiscono o limitano il riconoscimento degli oneri o dei proventi (ad es. l'inerenza dei costi, il principio di cassa su talune componenti). L'A. ritiene, inoltre, che si estendano anche ai soggetti OIC le previsioni che disattivano la rilevanza delle qualificazioni di bilancio per quanto attiene, ad esempio: i) all'identificazione dei titoli partecipativi e dei relativi atti da realizzare, da ricostruire, rispettivamente, in base alle definizioni dell'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR ed al contenuto giuridico delle operazioni (art. 3, comma 3, lett. a), del DM n. 48/2009 e art. 5 del DM 8 giugno 2011; ii) all'identificazione del soggetto titolare di ritenute e crediti di imposta (art. 3, comma 3, lett. b), del DM n. 48/2009).

Per effetto dell'art. 13-bis si delinea, ai fini IRES, un sistema "tripartito", così composto: 1) soggetti *IAS/IFRS adopter* che, dal 2008, determinano il reddito imponibile secondo il principio di derivazione rafforzata (in forza del quale le rappresentazioni contabili del bilancio *IAS compliant* sono riconosciute anche ai fini fiscali); 2) le imprese (diverse dalle micro) che redigono il bilancio (ordinario o in forma abbreviata) secondo il Codice civile e i principi OIC, alle quali viene esteso il principio di derivazione rafforzata finora previsto solo per le imprese *IAS adopter*; 3) le micro imprese che, a prescindere dalle regole utilizzate per redigere il bilancio, restano vincolate al rispetto delle regole tradizionali del TUIR e sono quindi estranee a quel processo di avvicinamento al regime contabile e fiscale delle imprese *IAS compliant*.

L'A. sottolinea come, in presenza di operazioni tra soggetti *IAS/OIC adopter*, da un lato, e microimprese, dall'altro, possano verificarsi asimmetrie di non poco conto, e cita l'esempio della vendita di un bene a condizioni favorevoli, da parte di un'impresa OIC, che redige il bilancio in forma ordinaria, ad una microimpresa. In questa ipotesi entrambi i soggetti non dovrebbero qualificare l'operazione come una vendita in quanto non si verifica il trasferimento di tutti i rischi e i benefici; tuttavia, la microimpresa, ai soli fini IRES, è tenuta a considerare l'acquisto del bene come avvenuto. (WR)

Prassi Amministrativa

Redditi di impresa – Rivalutazione dei beni di impresa – Applicazione dell'imposta sostitutiva – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 27 aprile 2017, n. 14, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare nell'analizzare la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa, riaperta dalla L. 232/2016, fornisce chiarimenti che non si discostano nella sostanza da quelli già forniti nel contesto delle precedenti leggi speciali di rivalutazione.

Esamina in particolare:

- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime), la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare contestualmente il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi di impresa – Compensi amministratori – Deducibilità – Valutazione congruità – Spetta all'amministrazione.

Cass., sez. trib. 30 novembre 2016, n. 24379, nel sito web www.eutekne.it.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità e inerenza dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio, anche se non

ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Il Fisco può negare la deducibilità dei compensi degli amministratori societari, se tali compensi sono troppo alti rispetto al bilancio, anche se sono stati regolarmente deliberati.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI

Prassi Amministrativa

Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Modalità di pagamento dell’acconto – Istruzioni.

Ris. Agenzia delle entrate 20 aprile 2017, n. 50, nel sito web www.eutekne.it.

Con riferimento alle nuove modalità di pagamento dell’imposta introdotte dall’art. 7-quater, commi da 33 a 35, DL 22 ottobre 2016, n. 193 conv. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, l’Agenzia ha chiarito che l’obbligo di versamento dell’acconto disposto dal legislatore prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli art. 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973 sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017), nella misura del 95 per cento dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente; ai fini del calcolo dell’acconto, pertanto, rileva l’imposta sostitutiva dovuta per l’annualità precedente relativa ai finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell’esercizio. Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli art. 15 e 16 del DPR n. 601 del 1973, pertanto, devono corrispondere, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile 2017, la prima rata dell’acconto, calcolata nella misura del 45 per cento dell’acconto complessivamente dovuto.

Detti soggetti, inoltre, entro il 31 ottobre 2017, devono provvedere a versare la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 55 per cento dell’acconto complessivo, calcolato secondo le modalità in precedenza chiarite.

L’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i predetti contribuenti devono effettuare nel corso del 2017. (EM)

IVA

Dottrina

“Il Gruppo IVA italiano alla luce della sentenza della Corte di Giustizia *Skandia*”, di D. MURATORI e F. PITRONE, in [Strum.fin.e fisc.](#), n. 28/2017.

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto anche nell’ordinamento fiscale italiano la disciplina del cd. “Gruppo Iva”, prevista dall’art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE (d’ora in poi “Direttiva IVA”). In particolare, il comma 24 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2017 (L. n.232/2016) prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione che, seppur giuridicamente indipendenti, siano strettamente vincolati tra loro, congiuntamente, da rapporti finanziari, economici e organizzativi, possano costituire un unico soggetto passivo IVA. Di conseguenza, le operazioni effettuate all’interno del Gruppo sono irrilevanti ai fini dell’imposta. Sulla base della normativa italiana sono escluse dal perimetro del Gruppo IVA le stabili organizzazioni estere di soggetti residenti.

In altre parole, una volta perfezionato, il Gruppo IVA è considerato come un soggetto passivo unico ai fini dell’applicazione dell’imposta, con la conseguenza che tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un membro del Gruppo nei confronti di un soggetto non appartenente al Gruppo sono considerate effettuate dal Gruppo e non dal singolo partecipante.

Considerata la soggezione delle fonti normative nazionali rispetto a quelle comunitarie, il regime del Gruppo IVA, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, deve risultare compatibile non solo col diritto dell'Unione Europea, ma anche con l'applicazione casistica che ne viene fornita dalla Corte di Giustizia. Tra le varie pronunce in materia della Corte di Giustizia gli AA. menzionano in particolare la sentenza *Skandia* (sentenza del 17.09.2014, causa C-7/13), che ha affrontato la disciplina IVA delle operazioni tra casa madre e una sua stabile organizzazione che faccia parte di un Gruppo IVA nello stato di localizzazione. A parere degli AA. la sentenza *Skandia* ha "scoperchiato il vaso di Pandora" rispetto alla lettura e interpretazione dell'art. 11 della Direttiva IVA e rimesso in discussione la non imponibilità ai fini IVA delle operazioni tra casa madre e le sue stabili organizzazioni.

Gli AA., pur consapevoli di muoversi in un'ampia zona grigia e soprattutto consci che una interpretazione estensiva della sentenza potrebbe comportare effetti distorsivi sul sistema, suggeriscono una lettura della pronuncia in esame circoscritta agli specifici presupposti presi in esame dalla Corte di Giustizia. Inoltre, come si vedrà alla fine, viene auspicato un intervento normativo che consenta alle stabili organizzazioni localizzate all'estero di essere considerate parte del Gruppo IVA eventualmente posto in essere dalle case madri residenti in Italia.

È sicuramente degna di nota la precisazione degli AA. che ricordano come, a prescindere dalla posizione che si vuole assumere sul tema, a norma dell'art. 3 del DPR n. 633/1972, tra le operazioni imponibili ai fini IVA rientrano soltanto le "prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo". Quindi, anche se si accetta la tesi dell'imponibilità delle prestazioni di servizi tra casa madre e la sua stabile organizzazione, anche in presenza di un Gruppo IVA, la questione si sposta sul se e in che misura si possa parlare di prestazione di servizi effettuate dietro un corrispettivo.

Prima di analizzare la sentenza *Skandia* gli AA. sottolineano l'importanza del Gruppo IVA all'interno dell'ordinamento europeo e mettono in luce alcuni principi fondamentali evincibili dalla Direttiva IVA. In primo luogo, viene posto l'accento sulla enorme diffusione del Gruppo IVA, che è stato adottato – con modalità differenti – da diciotto Stati membri (inclusa l'Italia). Le ragioni di questo successo sono da ricercare negli importanti vantaggi che tale normativa comporta per i contribuenti, per le economie nazionali e per le amministrazioni fiscali, sia perché rende perseguibili le soluzioni economicamente più convenienti senza i condizionamenti derivanti da un'applicazione "a cascata" di IVA indetraibile, sia perché consente una semplificazione amministrativa e agevola il contrasto di pratiche abusive. Con il Gruppo IVA viene soprattutto assicurato un trattamento paritario dei diversi modelli organizzativi, in quanto sono posti sullo stesso piano i soggetti economici operanti con una sola entità e quelli che operano attraverso una articolazione giuridica plurale. Tali vantaggi si evincono anche dalla relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, in cui il Governo italiano sottolinea la maggiore competitività per i gruppi bancari, assicurativi e sanitari, generata dalla normativa in esame, in quanto idonea ad attutire gli effetti negativi connessi all'incidenza delle operazioni esenti sul calcolo del *pro-rata* di detraibilità. D'altra parte, il solo regime di esenzione per le prestazioni rese dai consorzi non si ritiene sia sufficiente a garantire la piena neutralità IVA delle attività infragruppo e interferisce sulla possibilità di adottare le scelte più efficienti all'interno dei gruppi di imprese. Infatti, la disciplina sulle prestazioni dei consorzi: i) impone complesse operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) per costituire i consorzi e dotarli poi delle risorse materiali e umane necessarie allo svolgimento della loro attività; ii) determina aberrazioni sul piano organizzativo, separando risorse e funzioni, anche a contenuto strategico; iii) non garantisce la piena neutralità IVA delle attività svolte all'interno dei gruppi, risultando impossibile la concentrazione nei consorzi di tutte le attività di servizi infragruppo. Il Gruppo IVA è un regime che riveste grande importanza per l'economia dell'Unione Europea e la sua applicazione andrebbe il più possibile tutelata, secondo quanto evidenziato a più riprese anche dal *VAT Expert Group*.

Gli AA. proseguono analizzando anche alcuni principi fondamentali e alcune disposizioni della direttiva IVA. Al di là dei principi di neutralità e territorialità, viene posto l'accento sul principio di oggettività del sistema dell'IVA, secondo il quale – come ha ricordato l'Avvocato Generale Léger-: *"la sussistenza di un'operazione imponibile a titolo IVA è una realtà oggettiva, poiché non dipende né dai fini perseguiti dal suo autore né dai risultati di tale operazione"*. All'interno della Direttiva IVA sussistono altre disposizioni di rilievo, ed in particolare quelle secondo cui: i) costituiscono operazioni imponibili solo le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo; ii) le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione non costituiscono operazioni imponibili a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla Direttiva stessa.

Dopo aver definito il contesto sistematico, politico ed economico di riferimento, gli AA. si soffermano brevemente sulle sentenze della Corte di Giustizia che hanno trattato questioni relative alla rilevanza o meno ai fini IVA delle operazioni tra casa madre e stabili organizzazioni, in presenza o meno di un Gruppo IVA, in particolare la sentenza FCE e quella *Skandia*.

Nella sentenza FCE Bank (sentenza del 23/3/2006, causa C-210/04) è stato osservato che la stabile organizzazione non svolge un'attività economica in modo indipendente dal momento che "non sopporta il rischio economico relativo all'esercizio della propria attività", che invece grava integralmente sulla casa madre, con la conseguenza che le operazioni tra la casa madre e le sue stabili organizzazioni non sono operazioni imponibili ai fini IVA. La sentenza FCE è stata recepita dalla nostra Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 81/E del 2006, con la quale l'Agenzia delle entrate ha confermato che le prestazioni di servizi intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana, ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, anche quando sono coinvolti Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Nella pronuncia *Skandia*, invece, viene ammessa la possibilità che una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro possa partecipare, da sola, ad un Gruppo IVA costituito nello Stato medesimo. Invero, sebbene ai fini IVA la *branch* venga considerata un unico soggetto passivo con la propria casa madre (principio affermato nella causa C-210/04, FCE Bank, e ribadito nella sentenza *Skandia*, punti 24-25), la partecipazione della stabile organizzazione ad un Gruppo IVA determina la rottura dell'unitarietà soggettiva tra succursale e casa madre, facendo emergere la prevalenza del rapporto di gruppo. Cosicché, in tali fatti specie, "società e succursale non possono essere considerate quale unico soggetto passivo", con la conseguenza che le prestazioni di servizi fornite da una casa madre localizzata in un Paese terzo a una stabile organizzazione appartenente ad un Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo medesimo e, come tali, costituiscono operazioni imponibili.

La sentenza *Skandia* ha suscitato un acceso dibattito dottrinale e istituzionale, dal quale sono scaturite diverse prese di posizione sull'ampiezza interpretativa da assegnare al principio espresso dalla Corte di Giustizia. A parere degli AA. la valenza della sentenza *Skandia* non può che essere limitata al caso specifico sottoposto alla Corte di Giustizia, relativo ad uno Stato – la Svezia – che ha adottato un Gruppo IVA avente caratteristiche atipiche, oltretutto in assenza di norme atte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale derivante dall'improprio utilizzo del Gruppo IVA. L'approccio ricostruttivo più conforme ai dettami della Direttiva sarebbe quello di ritenere che l'ammissione di una stabile organizzazione a un Gruppo IVA costituito nel Paese di stabilimento implichi l'automatica ammissione al Gruppo della casa madre estera. Infatti, come evidenziato nella sentenza FCE, la stabile organizzazione e la casa madre costituiscono un unico soggetto passivo ai fini IVA e più in generale la sussistenza di un'operazione imponibile ai fini IVA è oggettivizzata dal sistema, non potendo dipendere né dai fini perseguiti dal suo autore né dai risultati dell'operazione.

Infine, spostando l'analisi sul versante interno, gli AA. auspicano un intervento da parte dell'Agenzia delle entrate che supporti una interpretazione restrittiva della sentenza *Skandia* limitata ai presupposti contemplati nella causa e, al contempo, una modifica normativa che consenta alle stabili organizzazioni localizzate all'estero di essere incluse nel Gruppo IVA eventualmente implementato dalle case madri residenti in Italia, accompagnata eventualmente da una disposizione antiabuso. Comunque anche qualora si giungesse alla conclusione – continuano gli AA. – che le prestazioni di servizi tra casa madre e stabile organizzazione debbano essere considerate imponibili in presenza di un Gruppo IVA, il tema si sposta sul se e in che misura si possa parlare di prestazioni effettuate dietro un corrispettivo. (WR)

Prassi Amministrativa

IVA – Cessione del credito IVA a scopo di garanzia – Rinuncia alla cessione da parte del cessionario – Effetti.

Ris., Agenzia delle entrate 28 marzo 2017, n. 39/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Con la risoluzione l'Agenzia analizza gli effetti derivanti dalla rinuncia alla cessione del credito IVA da parte della cessionaria dopo che la stessa aveva acquistato la titolarità del relativo credito a garanzia di un finanziamento erogato alla cedente.

Al riguardo l'Agenzia afferma che la cessione del credito si qualifica come contratto avente scopo di garanzia del regolare rimborso del finanziamento ottenuto.

Alla luce di detta qualifica civilistica l'Agenzia ha chiarito che:

- la rinuncia alla cessione del credito è opponibile all'Amministrazione finanziaria, purché formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Agenzia delle entrate e al concessionario;
- la retrocessione del credito al cedente, qualificabile come risoluzione dell'originario contratto di cessione del credito, legittima l'erogazione del rimborso IVA a favore del cedente e non del cessionario.

Affinché la retrocessione del credito sia efficace, la rinuncia, al pari della cessione va formalizzata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione finanziaria e al cessionario.

L'Agenzia chiarisce, infine, che le conclusioni di cui sopra non sono invece applicabili al diverso caso di cessione dal contratto di finanziamento del credito IVA a un soggetto terzo.

Tale operazione, in virtù del divieto di cessione del credito IVA da parte del cessionario ex art. 43-bis comma 1, DPR 602/73, non ha alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IVA – Accertamento – Polizza fideiussoria – Configura contratto autonomo di garanzia – Proroga termini accertamento – Ininfluenza sulla durata del contratto di garanzia.

Cass., sez. trib. 28 marzo 2017, n. 7884, nel sito web www.eutekne.it.

La Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: <<la polizza fideiussoria di cui all'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, stipulata al fine di garantire, in favore dell'Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell'IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell'imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di accertamento dell'imposta in favore dell'Amministrazione finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione>>.

REGISTRO (Imposta di)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Registro (imposta di) – Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione delle partecipazioni – Riqualificazione in cessione d'azienda.

Cass., sez. trib. 15 marzo 2017, n. 6758, nel sito web www.eutekne.it.

L'art. 20 del DPR 131/86 non detta una norma antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti.

Ne deriva, ad avviso della Corte, che il conferimento di un'azienda in società, seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria, deve essere qualificato come cessione di azienda al cessionario delle quote, se l'interprete rinviene nell'operazione complessiva, alla luce degli elementi obiettivi del caso contrario, una causa unitaria di cessione aziendale.

Registro (imposta di) – Cessione diritto di opzioni su azioni – Mancato esercizio dell'opzione – Non assimilabile alla negoziazione di partecipazioni societarie – Applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

Cass., sez. trib. 26 aprile 2017, n. 10240, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza affronta il tema della tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'atto il quale viene ceduto il diritto di opzione su azioni.

A tal riguardo la Cassazione ha affermato che la cessione del diritto di opzione su azioni attribuito ai soci ex art. 2441 c.c, in caso di mancato esercizio dello stesso da parte del cessionario, sconta l'imposta di registro al 3%.

Tale atto, infatti, non comportando l'effetto traslativo della partecipazione, non può essere tassato come una "negoziante" di partecipazione (che sconterebbe l'imposta di registro fissa).

TRUST

Giurisprudenza

Trust – Trasformazione di una srl in *trust* – Non si applica l'imposta sulle donazioni.

Comm. trib. prov. del Lazio, Roma, sez. XXVI, 27 gennaio 2017, n. 1836, nel sito web www.eutekne.it.

L'atto di trasformazione di una srl in *trust* integra, una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l'arricchimento patrimoniale a titolo diliberalità che costituisce il fondamento dell'imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il "beneficiario"), senza che vi sia un trasferimento a terzi.

Dottrina

ALBANO G., "ACE: sulla natura antielusiva o sistemica della nuova causa di sterilizzazione". (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	Pag. 6
ALBANO G., SPAZIANI R., "Dall'accertamento dello <i>status</i> di beneficiario effettivo incertezze per investimenti e pianificazioni fiscali" (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	" 3
ANDRANI G., TUBELLI A., " <i>Cash-out</i> : quando è elusivo e quando no" (ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)	" 7
ALFANO O., MIONE C., "Utilizzabilità delle perdite attribuite alla consolidante in sede di interruzione del consolidato fiscale" (IRES)	" 9
BARGAGLI M., "Sede di direzione effettiva ed accertamento dell'esteroinvestizione" (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	" 4
BELLOTTI G.R., QUARANTINI S., "Il <i>cash-flow</i> operativo come possibile <i>proxy</i> del reddito d'esercizio imponibile per cassa" (REDDITI DI IMPRESA)	" 17
BONTEMPO F., TRIDICO M., "I riflessi fiscali della rappresentazione in bilancio del <i>fair value</i> dei derivati" (REDDITI DI IMPRESA)	" 17
DE MAURO A.R., "Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza su forma" (REDDITI DI IMPRESA)	" 19
DI SIENA M., "Segmentazione del costo della partecipazione della società scissa: il primato della <i>substance over form</i> si rafforza" (IRES)	" 9
FORMICA G., GALDIERI G., "Criteri fiscali di imputazione temporale del TFM degli amministratori" (REDDITI DI IMPRESA)	" 20
GAIANI L., "Oneri pluriennali e beni immateriali nel bilancio 2016: nuove regole contabili e ricadute fiscali" (REDDITI DI IMPRESA)	" 21
GARCEA A., "La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili" (REDDITI DI IMPRESA)	" 23
GUSMEROLI M., "Questioni aperte in tema di esenzione su interessi da finanziamenti a medio e lungo termine" (REDDITI DI CAPITALE)	" 15
INNOCENZI E., MARIANETTI G., "Novità e conferme della Certificazione Unica 2017" (DICHIARAZIONE DEI REDDITI)	" 8
LANDUZZI F., "Rappresentazione contabile delle fusioni nel bilancio delle società IAS <i>adopter</i> : il documento Assirevi opi n. 2 (<i>revisesd</i>)" (IRES)	" 10

MARCHESELLI A., RONCO S.M., “La formulazione dell’abuso del diritto contenuta nella Direttiva europea” (ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)	Pag. 8
MICHELUTTI R., SILVANI C., “Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: vecchi principi, nuovi risultati” (IRES)	“ 10
MURATORI D., PITRONE F., “Il Gruppo IVA italiano alla luce della sentenza della Corte di Giustizia <i>Skandia</i> ” (IVA)	“ 25
SCIFONI G., “Agevolati fiscalmente i piani d’investimento a lungo termine” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 16
TOMMASINI A., LONGO A., “La normativa tributaria italiana e i “paradisi fiscali” nel mutato scenario internazionale” (IRES)	“ 11
VILLA N., “Nuove regole per la contabilizzazione dei dividendi ed effetti conseguenti” (IRES)	“ 12
VITALE L., “La sostituzione della società di gestione del risparmio nei fondi immobiliari” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 5

Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle entrate 7 marzo 2017, n. 27/E (IRES)	“ 13
Circ. Agenzia delle entrate 8 marzo 2017, n. 2/E (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 3
Ris. Agenzia delle entrate 28 marzo 2017, n. 39/E (IVA)	“ 27
Circ. Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, n. 4/E (IRES)	“ 14
Ris. Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43/E (IRES)	“ 14
Ris. Agenzia delle entrate 20 aprile 2017, n. 50 (IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI)	“ 25
Circ. Agenzia delle entrate 27 aprile 2017, n. 14 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 24
Circ. Agenzia delle entrate 28 aprile 2017, n. 15/E (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 3

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE 21 dicembre 2016, n. C-20/15 e C-21/15
(IRES)

Pag. 14

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 28 febbraio 2017, n. 5154
(IRES)

“ 15

Cass., sez. trib. 15 marzo 2017, n. 6758
(REGISTRO (Imposta di))

“ 28

Cass., sez. trib. 28 marzo 2017, n. 7884
(IVA)

“ 28

Cass., sez. trib. 12 aprile 2017, n. 9505
(VIOLAZIONI E SANZIONI)

“ 8

Cass., sez. trib. 26 aprile 2017, n. 10240
(REGISTRO (Imposta di))

“ 29

Cass., sez. trib. 30 novembre 2016, n. 24379
(REDDITI DI IMPRESA)

“ 24

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. prov. del Lazio, Roma, sez. XXVI 27 gennaio 2017, n. 1836.
(TRUST)

“ 29